

DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

SULLE AZIONI ORDINARIE



GARBOLI-CONICOS

SpA Impresa Generale Costruzioni

OFFERENTE

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

n. 2.701.648 azioni ordinarie Garboli – Conicos S.p.A. Impresa Generale Costruzioni

CORRISPETTIVO PER AZIONE

Euro 2,309

DURATA DELL'OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.

Dal 16 agosto 2005 al 5 settembre 2005 estremi inclusi – dalle ore 8,30 alle ore 16,00 salvo proroga

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

L'adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

Agosto 2005

INDICE

PREMESSA	5
A) AVVERTENZE	8
A.1. Condizioni di efficacia dell’Offerta	8
A.2. Comunicato dell’Emittente	8
A.3. Dichiarazione dell’Offerente in merito alla volontà di promuovere un’offerta residuale o ripristinare il flottante.....	8
A.4. Dichiarazione dell’Offerente in merito alla volontà di avvalersi del diritto di cui all’art. 111 del Testo Unico	9
A.5. Indicazione delle disposizioni contenute nello statuto, in merito ai diritti delle azioni di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio	9
A.6. Mercati e destinatari dell’Offerta.....	9
A.7. Consiglio di Amministrazione e modifiche allo Statuto dell’Emittente.....	10
A.8. Pendenza dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.....	10
A.9. Rischio di scarsità del flottante	11
B) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE	12
B.1. La società Offerente.....	12
B.1.1. Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale	12
B.1.2. Costituzione e durata	12
B.1.3. Legislazione di riferimento e foro competente	12
B.1.4. Oggetto sociale	12
B.1.5. Capitale sociale	14
B.1.6. Principali azionisti.....	14
B.1.7. Organi sociali	15
B.1.8. Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all’Offerente	16
B.1.9. Attività dell’Offerente.....	18
B.1.10. Dati economici e patrimoniali consolidati dell’Offerente	19
B.1.11. Andamento recente dell’Offerente.....	26
B.2. La società Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta.....	27
B.2.1. Denominazione sociale, forma giuridica, sede sociale.....	27
B.2.2. Capitale sociale	27
B.2.3. Andamento recente e prospettive	27
B.2.4. Sintetica descrizione dell’Emittente	33
B.3. Gli Intermediari.....	33
C) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE	34
C.1. Categoria e quantità delle Azioni oggetto dell’Offerta	34

C.2.	Percentuale delle Azioni rispetto al capitale sociale dell'Emittente	34
C.3.	Autorizzazioni	35
C.4.	Modalità e termini per l'adesione all'Offerta.....	35
C.5.	Comunicazioni relative all'andamento dell'Offerta.....	37
C.6.	Mercato sul quale è promossa l'Offerta.....	37
D)	NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA, E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE.....	39
D.1.	Numero e categorie di strumenti finanziari posseduti.....	39
D.2.	Eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno ovvero di ulteriori impegni assunti in relazione agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta	39
E)	CORRISPETTIVO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE.....	40
E.1.	Indicazione del corrispettivo	40
E.2.	Confronto del corrispettivo con indicatori finanziari aziendali relativi all'Emittente.....	40
E.3.	Media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'Offerta	42
E.4.	Valori attribuiti agli strumenti finanziari dell'Emittente in occasione di precedenti operazioni finanziarie.....	43
E.5.	Valori ai quali sono state effettuate negli ultimi due anni, da parte dell'Offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.....	43
F)	DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO	44
F.1.	Data di pagamento del Corrispettivo	44
F.2.	Modalità di pagamento del corrispettivo	44
F.3.	Garanzia di esatto adempimento	45
G)	MOTIVAZIONE DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE	46
G.1.	Presupposti giuridici dell'operazione.....	46
G.2.	Motivazioni e modalità di finanziamento dell'operazione	46
G.2.1.	Motivazioni dell'operazione	46
G.2.2.	Modalità di finanziamento	47
G.3.	Programmi elaborati dall'Offerente relativi all'Emittente	47
G.3.1.	Programmi relativi alla gestione dell'attività	47
G.3.2.	Investimenti da attuare e relative forme di finanziamento.....	48
G.3.3.	Ristrutturazioni o riorganizzazioni.....	48
G.3.4.	Previste modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione e dello Statuto	48

	G.4. Modalità di ricostituzione del flottante	49
H)	EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA	51
	H.1. Eventuali accordi tra l'Offerente e gli azionisti o amministratori dell'Emittente.....	51
	H.2. Eventuali operazioni finanziarie e/o commerciali eseguite negli ultimi dodici mesi fra l'Offerente e l'Emittente.....	51
	H.3. Eventuali accordi tra l'Offerente e gli azionisti dell'Emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni.....	51
I)	COMPENSI AGLI INTERMEDIARI	52
L)	IPOTESI DI RIPARTO	53
M)	INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO.....	54
N)	APPENDICI	55
	N.1. Comunicato dell'Emittente	55
	N. 2 Relazione degli amministratori	67
O)	DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI DETTI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE	130
	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	131

La seguente Sezione descrive sinteticamente la struttura dell'operazione. In ogni caso, ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell'operazione si raccomanda un'attenta lettura della successiva Sezione Avvertenze e, comunque, dell'intero documento di offerta.

PREMESSA

L'operazione descritta nel presente documento di offerta ("**Documento di Offerta**") è un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ("**Offerta**") promossa da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ("**Impresa Pizzarotti**" oppure "**Offerente**"), società indirettamente controllata dal Cavaliere del Lavoro Dott. Paolo Pizzarotti ("**Paolo Pizzarotti**"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**Testo Unico**"), nonché delle altre disposizioni applicabili del Testo Unico e del regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni ("**Regolamento**").

L'Offerta ha per oggetto la totalità delle azioni ordinarie Garboli – Conicos S.p.A. Impresa Generale Costruzioni ("**Garboli**" o "**Emittente**") del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, godimento regolare, dedotte le 24.298.352 azioni (pari all'89,99% del capitale sociale) già possedute dall'Offerente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta. L'Offerta ha quindi ad oggetto n. 2.701.648 azioni dell'Emittente, corrispondenti al 10,01% del capitale sociale. Il capitale sociale di Garboli è interamente costituito da azioni ordinarie. Il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'Offerta (ciascuna azione singolarmente "**Azione**" e, al plurale, "**Azioni**") potrebbe ridursi nel caso in cui, entro il termine del periodo di adesione, l'Offerente dovesse acquistare azioni di Garboli al di fuori dell'Offerta.

Le operazioni che hanno portato l'Offerente a detenere le predette n. 24.298.352 azioni dell'Emittente, e dalle quali discende l'obbligo per l'Offerente di promuovere l'Offerta, possono essere sinteticamente descritte come riportato di seguito.

- In data 24 giugno 2005 Impresa Pizzarotti ha stipulato con CON.I.COS Partecipazioni Generali S.p.A. ("**Conicos Partecipazioni Generali**") un contratto di compravendita azionaria ("**Contratto**") avente ad oggetto complessive n. 24.298.352 azioni ordinarie di Garboli, rappresentative di una quota pari

all'89,99% del capitale sociale (“**Partecipazione**”). Il corrispettivo è stato pattuito in complessivi Euro 58.000.000,00, pari a Euro 2,387 per azione (“**Prezzo di Acquisto**”). Il Prezzo di Acquisto è stato negoziato e concordato dall’Offerente senza avvalersi di perizie di consulenti esterni

Il Contratto prevedeva, tra l’altro, un’opzione di vendita a favore di Garboli e nei confronti di Conicos Partecipazioni Generali avente ad oggetto il trasferimento del ramo di azienda di Garboli costituito dall’intera “*branch libica*” da esercitarsi entro il 15 settembre 2005 per un corrispettivo in denaro pari ad Euro 28.000.000,00 (“**Opzione Put**”). La “*branch libica*” è costituita dai cespiti, le attività, le passività ed i rapporti giuridici tutti, come indicato nella situazione ricognitiva allegata al Contratto medesimo. In particolare, la Branch Libica, costituita da mezzi ed attrezzature, lavori acquisiti ed in corso, personale occupato, disponibilità correnti, crediti e debiti, porta ad evidenziare, al 31 maggio 2005, un valore netto contabile di circa Euro 31,8 milioni, di cui:

- (i) Euro 28.048.148,04 milioni, per crediti e lavori in corso pregressi;
- (ii) Euro 943.432,8 per crediti correnti;
- (iii) Euro 2.779.093,87 per immobilizzazioni, altri crediti, disponibilità liquide, debiti e poste residuali del passivo, ivi compresi macchinari ed attrezzature.

Per una più ampia descrizione della “*branch libica*” si veda il documento informativo redatto da Garboli ai sensi dell’art. 71 del Regolamento e depositato in data 3 agosto 2005, disponibile presso la sede dell’Emittente, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.garboli-conicos.com.

In data 24 giugno 2005 Impresa Pizzarotti ha formalizzato il trasferimento da Conicos Partecipazioni Generali della Partecipazione, procedendo al pagamento di un importo pari ad Euro 30.000.000,00; il Contratto prevedeva che il restante importo di Euro 28.000.000,00 venisse corrisposto da Impresa Pizzarotti a Conicos Partecipazioni Generali entro il 15 settembre 2005 come segue: (i) da Impresa Pizzarotti direttamente a Conicos Partecipazioni Generali in caso di mancato esercizio dell’Opzione Put, o, (ii) da Impresa Pizzarotti, quale delegata al pagamento da parte di Conicos Partecipazioni Generali, a Garboli nel caso di esercizio dell’Opzione medesima.

- In pari data 24 giugno 2005, l’Offerente ha diffuso un comunicato al mercato ai sensi dell’art. 114 del Testo Unico e dell’art. 66 del Regolamento in relazione al

perfezionamento dell'acquisto della Partecipazione e all'annuncio dell'Offerta (“**Annuncio dell’Offerta**”).

- In data 8 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione di Garboli ha conferito all'Amministratore Delegato, Ing. Luca Sassi, il mandato per esercitare nei confronti di Conicos Partecipazioni Generali l'Opzione Put come previsto nel Contratto.
- In data 19 luglio 2005 l'Amministratore Delegato, Ing. Luca Sassi, ha esercitato nei confronti di Conicos Partecipazioni Generali l'Opzione Put avente ad oggetto la “*branch libica*” per l'importo, corrisposto in contanti a Garboli, di Euro 28.000.000,00.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo, in contanti, pari a Euro 2,309 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata (“**Corrispettivo**”). Il controvalore massimo dell'Offerta è pertanto pari a Euro 6.238.105,23 (“**Esborso Massimo**”) per un massimo di n. 2.701.648 Azioni. Per ulteriori dettagli in relazione al Corrispettivo si veda la successiva Sezione E.

L'accettazione dell'Offerta da parte dei possessori delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) è consentita – salvo proroga comunicata ai sensi delle disposizioni vigenti – dal 16 agosto 2005 al 5 settembre 2005 estremi inclusi, dalle ore 8,30 alle ore 16,00 (“**Periodo di Adesione**”). Il Periodo di Adesione è stato concordato con Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”). L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti o rilanci, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del Regolamento; pertanto, successivamente all'adesione, non sarà possibile cedere, in tutto o in parte, le Azioni e comunque effettuare atti di disposizione delle medesime per tutto il periodo in cui le stesse rimarranno vincolate al servizio dell'Offerta.

La presente Offerta è rivolta in Italia a tutti gli azionisti ordinari dell'Emittente, indistintamente ed a parità di condizioni.

Sino alla Data di Pagamento, come definita nella Sezione F, Paragrafo F.1, tutti i diritti pertinenti alle Azioni spetteranno agli aderenti all'Offerta.

A) AVVERTENZE

A.1. Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerta, avendo carattere obbligatorio, non è sottoposta ad alcuna condizione. In particolare si precisa espressamente che l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione C.

A.2. Comunicato dell'Emittente

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dell'art. 39 del Regolamento, Garboli è tenuta a diffondere entro il primo giorno del Periodo di Adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento della stessa nonché una valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sul Corrispettivo e sull'interesse che l'Offerta riveste per l'Emittente e i suoi azionisti.

Il suddetto comunicato dell'Emittente, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 29 luglio 2005 ed è allegato al Documento di Offerta alla Sezione N - Appendici numero 1.

A.3. Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di promuovere un'offerta residuale o ripristinare il flottante

E' obiettivo dell'Offerente che le azioni dell'Emittente rimangano quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MTA"). Nel caso in cui ad esito dell'Offerta – tenuto conto delle azioni possedute alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e delle azioni eventualmente acquistate successivamente a tale data ma al di fuori dell'Offerta – l'Offerente venisse a detenere una percentuale superiore al 90%, ma inferiore al 98% del capitale sociale, l'Offerente dichiara sin d'ora che non intende promuovere una offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico ("**Offerta Residuale**"), e provvederà, pertanto, a ripristinare entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

- (i) riallocazione, mediante collocamento privato, di parte della azioni Garboli detenute dall'Offerente alla data di conclusione dell'Offerta; e/o

- (ii) deliberazione ed esecuzione di un aumento del capitale sociale dell'Emittente, con parziale o totale esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del codice civile.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione G, Paragrafo G.4.

A.4. Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di avvalersi del diritto di cui all'art. 111 del Testo Unico

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta – tenuto conto delle azioni possedute alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e delle azioni eventualmente acquistate successivamente a tale data ma al di fuori dell'Offerta l'Offerente venisse a detenere più del 98% delle azioni dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora che non intende avvalersi del diritto di acquisto, previsto dall'Art. 111 del Testo Unico (“**Diritto di Acquisto**”), delle residue azioni ordinarie dell'Emittente e provvederà, pertanto, a ripristinare entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione G, Paragrafo G.4.

A.5. Indicazione delle disposizioni contenute nello statuto, in merito ai diritti delle azioni di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio

Il capitale sociale dell'Emittente è costituito interamente da azioni ordinarie, pertanto le indicazioni richieste nel presente Paragrafo sono inapplicabili al caso di specie.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione B, Paragrafo B.2.2.

A.6. Mercati e destinatari dell'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano ed è rivolta indistintamente, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente e, pertanto, non è stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti d'America, nonché in alcun altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione C, Paragrafo C.6.

A.7. Consiglio di Amministrazione e modifiche allo Statuto dell'Emittente

In data 28 giugno 2005, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Garboli per il 10 agosto 2005, in prima convocazione, e, l'11 agosto 2005, in seconda convocazione, per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e per deliberare su alcune proposte di modifica dello Statuto.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione G, Paragrafo G.3.4.

A.8. Pendenza dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'Offerente ha notificato in data 24 giugno 2005 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") la comunicazione preventiva relativa alla stipula del Contratto con il quale Impresa Pizzarotti ha acquistato da Conicos Partecipazioni Generali la Partecipazione ("**Comunicazione Antitrust**").

Successivamente, in data 15 luglio 2005 l'AGCM ha richiesto a Impresa Pizzarotti informazioni integrative, ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 217/98, della Comunicazione Antitrust.

Impresa Pizzarotti ha provveduto ad integrare la Comunicazione Antitrust in data 1 agosto 2005.

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'AGCM non ha ancora rilasciato il proprio nulla osta – ai sensi dell'art. 16, comma 4, Legge 287/90 – all'operazione di concentrazione di cui alla Comunicazione Antitrust e successive integrazioni.

L'AGCM, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della Legge 287/90, potrebbe non rilasciare il proprio nulla osta all'operazione di cui alla Comunicazione Antitrust e successive integrazioni, vietandola ovvero autorizzandola prescrivendo le misure necessarie ad impedire la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato.

A.9. Rischio di scarsità del flottante

In considerazione della già limitata percentuale di capitale sociale dell'Emittente detenuta dal mercato alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta e tenuto conto che ad esito dell'Offerta non è intenzione dell'Offerente perseguire la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA, si fa presente che anche qualora, a seguito dell'Offerta, non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 108 del Testo Unico e pertanto non sorga alcun obbligo per l'Offerente di ripristinare il flottante dell'Emittente (si vedano i precedenti Paragrafi A.3. e A.4), potrebbe comunque determinarsi una situazione di significativa illiquidità delle azioni dell'Emittente tale da compromettere il mantenimento di un mercato normale e regolare delle azioni stesse.

Conseguentemente, Borsa Italiana potrebbe valutare la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2.5.1 e seguenti del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, e pertanto procedere alla sospensione ovvero dare avvio alla revoca delle azioni Garboli dalla quotazione sul MTA.

In tal caso l'Offerente, anche in considerazione dell'attuale intenzione di mantenere le azioni Garboli quotate sul MTA, valuterà – anche alla luce delle richieste di Borsa Italiana e della loro eventuale onerosità – se vi sia l'opportunità di fare quanto possibile per evitare il provvedimento di sospensione o di revoca delle azioni Garboli dalla quotazione.

B) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

B.1. La società Offerente

B.1.1. Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale

Impresa Pizzarotti è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Noceto (PR), via Emilia, 2, Frazione Ponte Taro ed è iscritta al Registro delle Imprese di Parma, codice fiscale 01755470158.

B.1.2. Costituzione e durata

Impresa Pizzarotti è stata costituita in data 29 novembre 1945 ed ha durata sino al 31 dicembre 2200.

B.1.3. Legislazione di riferimento e foro competente

L'Offerente è una società di diritto italiano ed opera in base alla legislazione italiana. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione dello statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

Per le controversie non deferibili all'arbitro è competente l'Autorità giudiziaria del foro in cui ha sede l'Offerente.

B.1.4. Oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto sociale, Impresa Pizzarotti svolge attività di:

- a. esecuzione di lavori edili ed impiantistici di qualsiasi natura e specie anche prefabbricati, sia generali che specialistici e in ogni campo, civili, industriali, di movimento terra, stradali, marittimi, ferroviari, aeroportuali, idraulici e di canalizzazione, telecomunicazioni, dighe e gallerie, produzione e distribuzione di energia, impiantistica, carpenteria metallica e relativa fornitura in opera,

nonché tutte le operazioni connesse con l'esecuzione dei lavori stessi; ed in particolare tutte le categorie e sottocategorie di lavori, tutte incluse e nessuna esclusa, specificate nella tabella delle categorie di lavori previste dalla normativa tempo per tempo vigente per l'ottenimento di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici;

- b. la fabbricazione e il commercio di macchinari e beni strumentali connessi, anche direttamente, con le opere e i lavori sopra previsti;
- c. la fabbricazione, il commercio e la messa in opera di materiali prefabbricati per l'edilizia in calcestruzzo, ferro e materiali diversi e la loro messa in opera;
- d. l'estrazione e la lavorazione e il commercio della ghiaia e di materiali pietrosi in genere;
- e. il commercio in genere di tutti i prodotti relativi alle attività di cui sopra;
- f. qualsiasi attività inerente od affine a quanto sopra, potendo tra l'altro la società acquistare e cedere brevetti ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale;
- g. l'acquisto, vendita, permuta di mobili e immobili di qualsiasi natura e destinazione e di opifici industriali, il compimento di qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria comunque connessa con gli scopi sociali, ivi compresa la eventuale prestazione di garanzie, sia reali sia personali nell'interesse di terzi;
- h. l'assunzione sia direttamente sia indirettamente ed in qualsiasi forma, anche mediante conferimenti, di partecipazioni ed interessenze in società, enti o imprese; la compravendita e la gestione per proprio conto di azioni, quote, obbligazioni, titoli pubblici e privati di ogni specie.

L'Offerente può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto

proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import – export), finanziarie, mobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Impresa Pizzarotti può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

B.1.5. Capitale sociale

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta il capitale sociale di Impresa Pizzarotti è di Euro 70.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 70.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Non sono state emesse categorie speciali di azioni o strumenti finanziari diversi dotati di particolari diritti amministrativi o patrimoniali.


Le azioni rappresentative del capitale sociale di Impresa Pizzarotti non sono quotate in alcun mercato regolamentato.

B.1.6. Principali azionisti

Impresa Pizzarotti ha un capitale sociale di Euro 70.000.000,00 suddiviso in 70.000.000 azioni ordinarie. Il capitale sociale dell'Offerente è detenuto per una quota pari al 92,13% da Mipien S.p.A., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis, 3 (“**Mipien**”) e per una quota pari al 5,81% da Paolo Pizzarotti. La restante quota di capitale sociale pari al 2,06% è detenuta da Impresa Pizzarotti stessa.

Mipien è partecipata al 100% da Paolo Pizzarotti. Non sono stati sottoscritti patti parasociali tra gli azionisti di Impresa Pizzarotti.

Il grafico che segue illustra la struttura di controllo dell'Offerente alla data del Documento di Offerta.



Alla luce di quanto sopra l'Emittente è indirettamente controllata da Paolo Pizzarotti, ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

B.1.7. Organi sociali

Consiglio di Amministrazione

Lo statuto sociale di Impresa Pizzarotti prevede che l'Offerente sia amministrato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 11 membri. Gli amministratori sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, Impresa Pizzarotti è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato in data 10 maggio 2005 e composto da sei membri come di seguito indicati.

Nome	Carica	Nato a	II
Luigi Rocca	Presidente	Ponte dell'Olio (PC)	21 novembre 1912
Franco Nobili	Vice Presidente	Roma	2 dicembre 1925
Luca Sassi	Vice Presidente e Amministratore Delegato	Parma	19 giugno 1947
Aldo Buttini	Amministratore Delegato	Parma	3 dicembre 1947
Bruno Melardi	Consigliere	Pavia	9 agosto 1939
Maurizio Fratoni	Consigliere	S. Marcello Pistoiese (PT)	13 agosto 1942

Collegio Sindacale


Il Collegio Sindacale dell'Offerente, in carica alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, è stato nominato in data 30 aprile 2004 ed è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006. I componenti del Collegio Sindacale dell'Offerente sono di seguito indicati.

Nome	Carica	Nato a	II
Pierluigi Pernis	Presidente	Parma	12 marzo 1941
Alberto Verderi	Sindaco Effettivo	Parma	17 agosto 1941
Augusto Schianchi	Sindaco Effettivo	Parma	25 settembre 1946
Angelo Anedda	Sindaco Supplente	Parma	5 settembre 1955
Paolo Zalera	Sindaco Supplente	Parma	20 ottobre 1965

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, il controllo contabile è esercitato da PricewaterhouseCoopers S.p.A., il cui mandato scadrà all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006.

B.1.8. Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all'Offerente

L'Offerente fa capo ad un gruppo di società rappresentato, limitatamente alle società controllate e collegate, dal prospetto che segue (il "Gruppo").



Impresa Pizzarotti è la *holding* operativa di un gruppo particolarmente articolato, la cui struttura è conseguente alla tipologia di attività svolta; le partecipazioni in società controllate e collegate includono, infatti, principalmente enti consorziali e *joint venture* che operano prevalentemente come intermediari tra il committente e le società consorziate senza realizzare utili propri; ciò in quanto i ricavi ed i costi di pertinenza dei vari consorziati sono recepiti *pro-quota* nei rispettivi bilanci.

Le partecipazioni detenute in società controllate includono la partecipazione totalitaria nella Pizzarotti B.V., *subholding* di diritto olandese, che a sua volta

partecipa al 100% la Pizzarotti S.A, società operativa nel settore delle costruzioni con sede a Lugano. Sono inoltre partecipate al 100% anche la Sogi S.p.A., attiva nel settore dell'impiantistica, e la Belpasso Housing S.p.A. creata per la realizzazione di unità abitative concesse in locazione alla Marina degli Stati Uniti. Traversud S.r.l., infine, partecipata al 51% e con sede a Melfi è stata costituita alla fine del 2004 per la realizzazione di traverse ferroviarie.

B.1.9. Attività dell'Offerente

Impresa Pizzarotti opera direttamente e tramite le società del Gruppo nel settore delle costruzioni attraverso l'assunzione e l'esecuzione di appalti nel settore delle opere pubbliche e dei grandi lavori per conto di terzi; in particolare, l'Offerente è attiva nel campo della progettazione e realizzazione di infrastrutture nei settori energetico (opere civili per centrali termoelettriche), stradale, autostradale, ferroviario, aeroportuale, sia civile, sia militare, ed idraulico (costruzioni di dighe, opere di irrigazione e opere di sistemazione idraulica). Impresa Pizzarotti svolge, inoltre, attività di costruzione di strutture prefabbricate nel campo dell'edilizia industriale, nel campo delle traverse ferroviarie e travi da ponte, nonché nell'ambito dell'attività immobiliare in conto proprio e nel settore impianti elettrici e meccanici.

Impresa Pizzarotti svolge prevalentemente la sua attività in Italia. La percentuale di produzione svolta all'estero negli esercizi 2003 e 2004 si è attestata intorno al 3-4% del totale ed ha riguardato principalmente iniziative svolte in Europa (CEE ed extra CEE) in consorzi con imprese locali.

Relativamente alla ripartizione per categorie di attività svolta, il volume di produzione 2004 dell'Offerente evidenzia una preponderanza del settore infrastrutture (ferrovie-metropolitane, porti ed aeroporti), pari a circa 2/3 del totale e del settore dell'edilizia civile industriale.

Impresa Pizzarotti ha maturato una pluriennale esperienza, sia in Italia che all'estero, nella realizzazione di opere infrastrutturali e civili, sia tramite appalti tradizionali che in veste di *general contractor*, partecipando anche ad operazioni di *project financing*. Impresa Pizzarotti ha ottenuto nel 1996, fra i primi in Italia nel settore delle costruzioni, la certificazione del proprio Sistema Qualità oggi conforme alla norma ISO UNI EN 9001-2000.

Impresa Pizzarotti ha inoltre maturato ai sensi del D. Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 (“**Legge Obiettivo**”) la capacità di assumere appalti per importi illimitati a seguito del conseguimento di un volume d'affari consolidato negli ultimi 3 esercizi pari complessivamente a circa Euro 1.726,4 milioni, un patrimonio netto di circa Euro 233,2 milioni ed un'adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.

Relativamente al settore delle infrastrutture, l'Offerente è impegnato nella realizzazione della linea per l'Alta Capacità / Velocità partecipando sia al Consorzio Cepav 1 per la realizzazione della tratta ferroviaria Milano – Bologna, sia al Consorzio Cepav 2 per la realizzazione della tratta ferroviaria Milano – Verona.

Recentemente Impresa Pizzarotti, al fine di potenziare la propria presenza all'estero, ha realizzato importanti interventi tra i quali la costruzione di un nuovo modulo di scambio della stazione ferroviaria Alta Velocità dell'Aeroporto Charles De Gaulle di Roissy a Parigi.

Il numero complessivo di dipendenti dell'Offerente e delle società facenti parte dell'area di consolidamento è di circa 955 unità di cui circa 160 dislocati nella sede centrale di Parma ed i restanti presso i cantieri e le società operative del Gruppo. Si segnala che il numero medio dei dipendenti del Gruppo nel 2004, è pari a 1.117 unità.

B.1.10. Dati economici e patrimoniali consolidati dell'Offerente

I principali dati economici e patrimoniali consolidati dell'Offerente degli ultimi due esercizi sono riepilogati nella seguente tabella (dati in milioni di Euro):

Descrizione	2004	2003
Valore della produzione	629,1	692,4
Risultato operativo lordo – Ebitda	99,6	113,2
Risultato operativo netto – Ebit	63,6	69,2
Risultato ante imposte	63,7	68,2
Risultato netto	32,4	42,6
Posizione Finanziaria Netta (Cassa Netta)	64,2	53,8

Patrimonio netto consolidato	233,2	200,8
Risultato operativo lordo su valore della produzione	15,8%	16,3%
Risultato operativo netto su valore della produzione	10,1%	10,0%
Risultato ante imposte su valore della produzione	10,1%	9,9%

Il conto economico consolidato riclassificato di Impresa Pizzarotti è evidenziato nel seguente prospetto (dati in milioni di Euro):

Conto economico consolidato riclassificato	2004	2003
Valore della produzione	629,1	692,4
Costi per acquisti	(99,8)	(96,6)
Servizi ed altri costi operativi	(375,3)	(428,5)
Personale	(54,4)	(54,1)
Totale costi operativi ante ammortamenti ed accantonamenti	(529,5)	(579,2)
Risultato operativo lordo – Ebitda	99,6	113,2
Ammortamenti ed accantonamenti	(36,0)	(44,0)
Risultato operativo netto – Ebit	63,6	69,2
Proventi ed oneri finanziari netti	0,3	(0,8)
Proventi ed oneri straordinari netti e rettifiche di valore	(0,2)	(0,2)
Risultato ante imposte	63,7	68,2
Imposte correnti e differite	(31,3)	(25,6)
Risultato netto dell'esercizio	32,4	42,6

Nel 2004 Impresa Pizzarotti ha raggiunto un valore della produzione pari a Euro 629 milioni in calo rispetto al 2003 principalmente a causa al differimento dell'avvio delle attività, contrattualmente previste, sia per la tratta ferroviaria Milano-Verona che per il collegamento autostradale Brescia-Milano. Tale ritardo è principalmente legato al protrarsi del processo autorizzatorio, che mantiene caratteristiche di difficile prevedibilità nonostante le innovazioni introdotte dalla Legge Obiettivo.

La commessa più rilevante del 2004 deriva dalla partecipazione al consorzio Cepav 1 per la realizzazione della tratta Alta Capacità / Velocità della linea ferroviaria Milano - Bologna; sempre nel 2004 vi è stato il sostanziale completamento della commessa relativa agli “impalcati del sistema viadotti Modena” in notevole anticipo rispetto ai tempi programmati. Nei primi mesi 2005, infine, si segnala la consegna, anche in questo caso anticipata rispetto ai tempi contrattualmente previsti, dell'opera relativa

al Nuovo Polo Fieristico di Milano, progetto realizzato in associazione temporanea d'impresa con altre società di costruzione in qualità di *General Contractor*. Il portafoglio lavori accumulato a fine 2004 è pari a circa Euro 1.477 milioni; in tale valore è inclusa la commessa acquisita nel 2004, in qualità di *General Contractor*, per la realizzazione del collegamento autostradale Catania – Siracusa del valore di circa Euro 490 milioni. Nel portafoglio in essere sono inclusi inoltre i lavori acquisiti in quota parte con altri soci costruttori per la progettazione, costruzione e gestione della tratta autostradale Brescia – Milano ed i lavori relativi alla tratta ferroviaria ad Alta Capacità Milano – Verona per i quali è stato incaricato il consorzio Cepav 2 per un ammontare complessivo di circa Euro 5 miliardi nel quale Impresa Pizzarotti partecipava con una quota del 12%.

Relativamente all'analisi della marginalità si segnala che nel 2004 il margine operativo lordo (Ebitda) ed il risultato operativo netto (Ebit) sono risultati rispettivamente pari a Euro 99,6 milioni (15,8% sul valore della produzione) e Euro 63,6 milioni (10,1% sul valore della produzione). L'assenza di oneri finanziari netti ha consentito di raggiungere un risultato ante imposte allineato all'Ebit.

Lo stato patrimoniale consolidato riclassificato dell'Impresa Pizzarotti è evidenziato nel seguente prospetto (dati in milioni di Euro):

Stato patrimoniale consolidato riclassificato	31.12.2004	31.12.2003
Immobilizzazioni		
Immateriali	44,1	30,8
Materiali	52,0	54,6
Finanziarie	72,6	45,2
Totale	168,7	130,6
Capitale circolante netto		
Crediti verso clienti	217,3	241,8
Crediti diversi e ratei e risconti attivi	22,0	24,0
Rimanenze	154,5	124,6
Debiti verso fornitori	(211,8)	(225,1)
Altri debiti e ratei e risconti passivi	(100,2)	(88,5)
Totale	81,8	76,8
Fondi		
Fondo TFR	(8,3)	(8,8)
Fondi per rischi ed oneri ed imposte differite	(73,3)	(51,6)
Totale	(81,6)	(60,4)
Capitale netto investito	168,9	147,0
Posizione finanziaria netta		
Disponibilità liquide e titoli	(190,6)	(186,2)
Debiti finanziari a breve termine	50,3	90,8
Debiti finanziari a medio e lungo termine	76,0	41,6
Totale	(64,3)	(53,8)
Patrimonio netto		
Capitale sociale	60,0	60,0
Riserve	140,8	98,2
Risultato dell'esercizio	32,4	42,6
Totale	233,2	200,8
Fonti di finanziamento	168,9	147,0

Le immobilizzazioni immateriali includono principalmente gli oneri sostenuti a titolo di avviamento in sede di acquisizione di rami d'azienda pari ad un valore complessivo residuo a fine 2004 di Euro 28,8 milioni, ammortizzati in un periodo variabile tra 5 e 10 anni in virtù della stimata capacità reddituale futura delle commesse acquisite. Includono, inoltre, gli oneri sostenuti per impianto cantiere, acquisizione lavori e spese di progettazione per un valore di Euro 13,4 milioni, ammortizzati in proporzione all'avanzamento dei singoli lavori cui si riferiscono. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di costruzione interna, eventualmente adeguato sulla base delle leggi di rivalutazione monetaria del 1975, 1983 e, limitatamente ai fabbricati, del 1991. Vengono ammortizzate sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo. Il valore di bilancio recepisce il valore dei beni utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria che nel bilancio consolidato sono esposti in base al metodo finanziario previsto dai principi contabili internazionali.

Le immobilizzazioni finanziarie includono principalmente la voce partecipazioni in imprese controllate, collegate ad altre imprese per un valore di Euro 43,5 milioni; includono inoltre crediti di natura finanziaria per Euro 16,3 milioni erogati principalmente a favore di imprese collegate per l'esecuzione di lavori e di iniziative immobiliari.

Il capitale circolante netto non evidenzia variazioni di rilievo nel confronto tra i dati di fine 2004 e quelli di fine 2003; l'evoluzione delle poste crediti verso clienti e rimanenze, influenzate dalle tempistiche di fatturazione, evidenzia una sostanziale stabilità quando analizzata congiuntamente ed è in linea con l'andamento del valore della produzione. Relativamente alle richieste per corrispettivi aggiuntivi presentate ai committenti si segnala che gli stessi vengono considerati, ai fini della valutazione delle opere in corso di esecuzione, esclusivamente in presenza di lodi arbitrali depositati o di sentenze esecutive e di transazioni definite. Laddove i corrispettivi aggiuntivi si riferiscono a commesse ormai chiuse, tali importi risultano iscritti nei crediti verso clienti. Conseguentemente nel bilancio al 31 dicembre 2004 risultano esposti corrispettivi aggiuntivi per Euro 3,3 milioni nei crediti verso clienti, iscritti in esercizi precedenti, a fronte dei lodi depositati mentre non vi sono importi iscritti a tale titolo inclusi nella valutazione dei lavori in corso.

I fondi includono oltre al debito per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, il fondo per imposte differite per un valore di Euro 72,1 milioni stanziato sulle rettifiche di consolidamento al fine di rilevare l'onere e la passività per imposte secondo criteri di competenza.

La posizione finanziaria netta consolidata è dettagliata nel seguente prospetto:

Posizione finanziaria netta consolidata (Cassa Netta)	31.12.2004	31.12.2003
Disponibilità liquide	120,0	108,1
Titoli	70,6	78,1
Totale disponibilità liquide e titoli	190,6	186,2
Debiti finanziari a breve termine	(50,3)	(90,8)
Posizione finanziaria netta a breve termine	140,3	95,4
Debiti finanziari a medio e lungo termine	(76,0)	(41,6)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(76,0)	(41,6)
Totale	64,3	53,8

Nelle disponibilità liquide e titoli pari a complessivi Euro 190,6 milioni al 31 dicembre 2004, sono inclusi investimenti temporanei di liquidità in obbligazioni e certificati di deposito (Euro 66,0 milioni), azioni italiane ed estere (Euro 4,5 milioni) e crediti verso banche per quote di fondi comuni d'investimento e Sicav (Euro 35,3 milioni); gli investimenti mobiliari sono valutati al minore tra il costo d'acquisto ed il valore di mercato. Nei debiti finanziari sono inclusi finanziamenti a medio e lungo termine per un valore al 31 dicembre 2004 di Euro 48,9 milioni contratti da Impresa Pizzarotti di cui Euro 8,2 milioni garantiti da ipoteche su immobili.

Nel complesso la posizione finanziaria netta evidenzia al 31 dicembre 2004 un saldo netto positivo di Euro 64,2 milioni e risulta in miglioramento rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio di Euro 10,4 milioni; come emerge dal rendiconto finanziario allegato a seguire i flussi positivi di cassa generati dall'attività d'esercizio sono risultati pari nel 2004 a Euro 83,1 milioni che hanno permesso di finanziare investimenti in immobilizzazioni per complessivi Euro 72,7 milioni.

Rendiconto finanziario consolidato	2004
Risultato netto dell'esercizio	32,4
Ammortamenti	34,6
Variazione netta dei fondi	21,2
Flusso di cassa della gestione corrente	88,2
Variazione delle attività e passività del periodo	
Crediti verso clienti	(24,5)
Crediti diversi e ratei e risconti attivi	(1,9)
Rimanenze	29,9
Debiti verso fornitori	13,3
Altri debiti e ratei e risconti passivi	(11,7)
Totale variazione nel capitale circolante netto	(5,1)
Flusso di cassa da attività d'esercizio	83,1
Incrementi netti in immobilizzazioni immateriali	(36,3)
Incrementi netti in immobilizzazioni materiali	(9,0)
Incrementi netti in immobilizzazioni finanziarie	(27,3)
Flusso di cassa da attività di investimento	(72,6)
Variazioni nette nei conti di patrimonio netto	0,0
Variazioni nei debiti finanziari a medio e lungo termine	34,4
Flusso di cassa da attività di finanziamento	34,4
Flusso di cassa netto di periodo	44,9
Posizione finanziaria netta a breve termine ad inizio periodo	95,4
Flusso di cassa netto di periodo	44,9
Posizione finanziaria netta a breve termine a fine periodo	140,3

Il patrimonio netto, infine, risulta pari al 31 dicembre 2004 ad Euro 233,2 milioni avendo già recepito la destinazione a riserve degli utili 2003; la movimentazione del patrimonio netto è evidenziata dal seguente prospetto (in migliaia di Euro):

Descrizione	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva per azioni proprie	Altre riserve	Riserva di conversione	Utili a nuovo	Risultato	Totale patrimonio netto
Saldo al 31 dicembre 2003	60.000	4.664	2.324	2.502	(49)	88.791	42.566	200.798
Destinazione utile		394		7.514	25	34.633	(42.566)	-
Altre variazioni minori						(7)		(7)
Risultato							32.369	32.369
Saldo al 31 dicembre 2004	60.000	5.058	2.324	10.016	(24)	123.417	32.369	233.160

I bilanci consolidati di Impresa Pizzarotti relativi agli esercizi 2003 e 2004 sono stati oggetto di revisione da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. senza rilievi o richiami di informativa.

Ad oggi non sono state predisposte situazioni infrannuali successive al 31 dicembre 2004.

B.1.11. Andamento recente dell'Offerente

Dalla data del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 di cui al precedente Paragrafo B.1.10 alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta non si sono verificati fatti di rilievo suscettibili di incidere in misura rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Offerente.

B.2. La società Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

L'Offerente ha acquisito il controllo dell'Emittente in data 24 giugno 2005. Le informazioni contenute nella presente sezione sono tratte esclusivamente da dati e informazioni di pubblico dominio e pertanto Impresa Pizzarotti non si assume alcuna responsabilità circa la veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni predisposte e diffuse dall'Emittente.

B.2.1. Denominazione sociale, forma giuridica, sede sociale

Garboli è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Mondovì (CN), Corso Milano, 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00435770581. Le azioni di Garboli sono quotate presso il MTA.

B.2.2. Capitale sociale

Sulla base delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, il capitale sociale sottoscritto e versato risulta pari a Euro 14.040.000,00 suddiviso in n. 27.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. Non esistono tipologie di azioni diverse da quelle ordinarie. Non esiste capitale sottoscritto ancora da liberare.

B.2.3. Andamento recente e prospettive

Di seguito sono riportati i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico dei bilanci di esercizio di Garboli al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2003 (dati in migliaia di Euro).

Conto economico riclassificato

Descrizione	2004	2003
Valore della produzione tipica	203.545	166.306
Consumi di materiali e servizi	(155.481)	(125.223)
Costo del lavoro	(38.407)	(35.419)
Margine operativo lordo	9.657	5.664
Ammortamenti	(2.401)	(2.793)
Proventi ed oneri diversi	(3.496)	230
Risultato operativo	3.760	3.101
Proventi ed oneri finanziari	(2.663)	(2.553)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(479)	--
Risultato prima dei compon. straord. e delle imposte	618	548
Proventi ed oneri straordinari	(405)	1.695
Risultato ante imposte	213	2.243
Imposte	(2.200)	(2.066)
Risultato	(1.987)	177

Stato Patrimoniale riclassificato

Descrizione	31.12.2004	31.12.2003
Immobilizzazioni		
Immateriali	15.344	15.058
Materiali	6.453	7.871
Finanziarie	2.316	4.746
Totale	24.113	27.675
Capitale circolante netto		
Crediti verso clienti	68.967	89.921
Crediti diversi e ratei e risconti attivi	17.306	14.463
Rimanenze	802.817	822.018
Debiti verso fornitori	(784.527)	(813.841)
Altri debiti e ratei e risconti passivi	(29.527)	(35.402)
Totale	75.036	77.159
Fondi		
Fondo TFR	(6.479)	(5.751)
Fondi per rischi ed oneri ed imposte differite	(1.988)	(2.029)
Totale	(8.467)	(7.780)
Capitale netto investito	90.682	97.054

Posizione finanziaria netta		
Disponibilità liquide e titoli	(1.249)	(1.896)
Debiti finanziari a breve termine	37.851	46.662
Debiti finanziari a medio e lungo termine	21.939	18.160
Totale	58.541	62.926
Patrimonio netto		
Capitale sociale	14.040	14.040
Riserve	20.088	19.911
Risultato dell'esercizio	(1.987)	177
Totale	32.141	34.128
Fonti di finanziamento	90.682	97.054

Qui di seguito riportiamo i dati relativi ai risultati reddituali di Garboli contenuti nella relazione trimestrale al 31 marzo 2005 confrontati con il corrispondente dato del primo trimestre 2004 (dati in migliaia di Euro).

Descrizione	1° trimestre 2005	1° trimestre 2004
Valore della produzione tipica	43.566	42.973
Consumi di materiali e servizi	(34.846)	(31.326)
Costo del lavoro	(8.438)	(9.265)
Margine operativo lordo	282	2.382
Ammortamenti	(499)	(619)
Proventi ed oneri diversi	(161)	(746)
Risultato operativo	(378)	1.017

I dati relativi all'indebitamento finanziario netto di Garboli come contenuti nella relazione trimestrale al 31 marzo 2005 sono riportati nella tabella che segue (dati in migliaia di Euro).

Descrizione	31/03/2005	31/12/2004	31/03/2004
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine	(24.425)	(21.939)	(16.886)
Indebitamento finanziario a breve termine – composto da:	(37.589)	(36.602)	(53.961)
Debiti finanziari a breve	(36.981)	(37.038)	(52.979)
Quota a breve dei debiti a medio e lungo termine	(1.227)	(813)	(1.274)
Disponibilità e crediti finanziari a breve	619	1.249	292
Posizione finanziaria netta	(62.014)	(58.541)	(70.847)

Come descritto nella relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2004 dell'Emittente *“l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 riporta un risultato negativo di Euro/migl. 1.987, dopo cinque anni di risultati positivi consecutivi; tale situazione deve imputarsi alla ciclicità tipica dell'attività edilizia che vede l'evolversi dei risultati in relazione agli esercizi preparatori delle realizzazione delle opere, agli esercizi di esecuzione ed a quelli di chiusura delle stesse. Solo negli esercizi in cui si eseguono i lavori si creano i ricavi che recuperano le fasi preparatorie permettono di gestire le fasi di chiusura.*

L'anno 2004 è, infatti, da considerarsi un anno di transizione fra la chiusura di importanti realizzazioni in Italia e in Algeria e l'avvio della commessa per l'Alta Velocità/ Capacità Milano –Verona”.

Relativamente all'andamento di Garboli nella prima parte dell'esercizio 2005, le note a commento della relazione trimestrale al 31 marzo 2005 riportano che: *“Al 31 marzo 2005 la società non ha potuto raggiungere tutti i risultati previsti. Il margine operativo lordo è di €/migl. 282 a fronte di un valore della produzione tipica di €/migl. 43.566”.....“La produzione eseguita nel periodo 01/01/2005 – 31/03/2005 ammonta a €/migl. 43.535 e risulta in lieve calo rispetto al budget aziendale. Si prevede inoltre che la produzione del 2005 potrebbe attestarsi su circa €/migl. 205.000/210.000”..... “Sotto il profilo operativo si evidenzia che nel periodo dal 01/01/2005 al 31/03/2005 la Società ha acquisito nuove commesse ed integrazioni per*

un importo di €/migl. 91.068". Tra le commesse di maggior rilievo sono riportate: a) la concessione di costruzione e gestione per la riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Cà Grande (valore €/migl. 30.153 di competenza di Garboli) b) realizzazione di opere commissionate dal consorzio CA.V.TO.MI. (valore €/migl. 14.634 di competenza di Garboli) c) lavori stradali in Romania commissionata da Romania National Company of Motorways and National Roads S.A. (valore €/migl. 22.168 di competenza di Garboli). Relativamente al portafoglio ordini, dal comunicato diffuso in data 13 maggio 2005, a seguito del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la relazione trimestrale, si segnala che: "Il portafoglio ordini delle costruzioni è di 486.230 migliaia di euro; il valore indicato non comprende la partecipazione nel Consorzio Cepav due (tratta di Alta Capacità ferroviaria Mi-Vr); il valore stimato di tali opere ammonta ad un importo compreso tra 580.000 e 750.000 migliaia di euro."

Come risulta dalle note a commento della relazione trimestrale al 31 marzo 2005, il decremento dei risultati rispetto a quelli conseguiti nel primo trimestre 2004 è sostanzialmente attribuibile al maggior incremento dei costi operativi di circa 4,7% rispetto all'incremento del valore della produzione "tipica" pari a circa 1,3%. Come riportato nelle note a commento della relazione trimestrale al 31 marzo 2005 "Occorre precisare che per l'avviamento della riorganizzazione aziendale, al momento, si sono sostenuti costi da parte della società; solo verso la fine del corrente anno si avranno i primi importanti benefici della riorganizzazione medesima".

Relativamente alla posizione finanziaria netta si segnala che: "al 31.03.2005, evidenzia un saldo passivo di €/migl. 62.014 (€/migl. 58.541 al 31.12.2004) e comprende finanziamenti a medio lungo termine per €/migl. 24.425. L'incremento della posizione finanziaria a medio lungo termine risulta correlato con l'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione di opere legate agli eventi olimpici in concessione a favore della Società per una durata trentennale. La posizione finanziaria a breve, riferita prettamente alla gestione operativa, risulta sostanzialmente invariata rispetto al dato di cui al 31/12/2004 ed in diminuzione rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. L'esposizione a breve (€/migl. 36.981 al 31.03.2005) è costituita per €/migl. 32.913 da conto anticipi, per €/migl. 1.368 da esposizione in conto corrente e per €/migl. 2.700 da debiti verso altri finanziatori."

Secondo quanto riportato nella relazione trimestrale di Garboli al 31 marzo 2005, con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione, viene dichiarato che *“Per quanto attiene la gestione tipica della società sulla base delle commesse, con i dati, gli indicatori ed i preventivi a disposizione, è possibile prevedere per l'anno 2005 risultati migliorativi dalla presente 1° trimestrale”*.

L'Offerente, avendo acquisito la Partecipazione solamente in data 24 giugno 2005, allo stato attuale, in virtù del limitato periodo trascorso dalla data di acquisizione, non ritiene possibile ipotizzare una ragionevole previsione dei risultati attesi di fine anno.

B.2.4. Sintetica descrizione dell'Emittente

Garboli è attiva nel settore delle costruzioni, sia in Italia che all'estero.

I campi d'intervento in cui Garboli opera vanno dall'edilizia residenziale ed abitativa a quella industriale e terziaria ospedaliera, universitaria e per lo sport, dalla costruzione di acquedotti, gasdotti, fognature e depuratori, agli interventi di restauro su edifici monumentali, all'architettura di interni. L'Emittente opera sia nella progettazione, sia nella concessione e manutenzione dell'opera. Le attività svolte in questi settori hanno permesso a Garboli di dotarsi di risorse tecnico organizzative in ogni campo dell'ingegneria civile, permettendole di offrire *know-how* e professionalità non soltanto nell'esecuzione dei lavori di costruzione, ma anche nella progettazione, realizzazione e gestione dell'opera ultimata.

B.3. Gli Intermediari

L'intermediario incaricato dall'Offerente del coordinamento dell'Offerta e della raccolta delle adesioni all'Offerta è Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("**BNL**" o "**Intermediario Incaricato**").

L'Intermediario Incaricato opera per il tramite di tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Intermediari Depositari**"), direttamente o per il tramite di un intermediario che svolge attività di negoziazione.

Presso le sedi sociale e amministrativa dell'Offerente e presso l'Intermediario Incaricato sono messe a disposizione del pubblico copie del Documento di Offerta e delle schede di adesione all'Offerta ("**Scheda di Adesione**"), nonché i documenti indicati nella Sezione O del presente Documento d'Offerta. Il Documento di Offerta è altresì disponibile sul sito internet www.pizzarotti.it e sul sito internet www.garboliconicos.com.

C) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE

C.1. Categoria e quantità delle Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta consiste in un'offerta irrevocabile che l'Offerente rivolge, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente, per l'acquisto della totalità delle azioni, da nominali Euro 0,52 cadauna, godimento regolare, con esclusione delle azioni detenute direttamente e/o indirettamente dall'Offerente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta nonché quelle eventualmente acquistate entro il termine del Periodo di Adesione al di fuori dell'Offerta.

L'Offerta ha quindi per oggetto massime n. 2.701.648 azioni ordinarie Garboli, pari al 10,01% del capitale sociale dell'Emittente.

Le Azioni dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura – reali e personali – e liberamente trasferibili all'Offerente.

Il controvalore massimo dell'Offerta è pari ad Euro 6.238.105,23.

C.2. Percentuale delle Azioni rispetto al capitale sociale dell'Emittente

Trattandosi di offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Testo Unico, essa ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie Garboli emesse alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, con esclusione di quelle detenute dall'Offerente alla medesima data.

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, le Azioni oggetto dell'Offerta rappresentano il 10,01% del capitale sociale dell'Emittente, costituito interamente da azioni ordinarie. Il numero delle Azioni e conseguentemente la percentuale del capitale sociale potrebbero variare in diminuzione nel caso in cui, entro il termine del Periodo di Adesione, l'Offerente dovesse acquistare azioni di Garboli al di fuori dell'Offerta.

Garboli non ha emesso obbligazioni convertibili ovvero altri strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie dell'Emittente. L'Offerta non ha pertanto ad oggetto obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari.

C.3. Autorizzazioni

L'Offerente ha notificato in data 24 giugno 2005 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") la comunicazione preventiva relativa alla stipula del contratto con il quale Impresa Pizzarotti ha acquistato da Conicos Partecipazioni Generali le azioni di Garboli ("**Comunicazione Antitrust**").

Successivamente, in data 15 luglio 2005, l'AGCM ha richiesto a Impresa Pizzarotti informazioni integrative, ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 217/98, della Comunicazione Antitrust.

Impresa Pizzarotti ha provveduto ad integrare la Comunicazione Antitrust in data 1 agosto 2005.

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'AGCM non ha ancora rilasciato il proprio nulla osta – ai sensi dell'art. 16, comma 4, Legge 287/90 – all'operazione di concentrazione di cui alla Comunicazione Antitrust e successive integrazioni.

C.4. Modalità e termini per l'adesione all'Offerta

L'adesione all'Offerta da parte dei possessori delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) è irrevocabile (salvo quanto disposto all'art. 44, comma 8, del Regolamento, che prevede la revocabilità delle adesioni a seguito della pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio) e dovrà avvenire tramite l'apposita Scheda di Adesione, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del Regolamento debitamente compilata e sottoscritta, con contestuale deposito delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato nel Periodo di Adesione concordato con Borsa Italiana dal 16 agosto 2005 al 5 settembre 2005 estremi inclusi – dalle ore 8,30 alle ore 16,00 salvo eventuale proroga della quale sarà data comunicazione ai sensi della normativa vigente.

Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dal combinato disposto dell'art. 81 del Testo Unico, dell'art. 36 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e del regolamento di attuazione del Testo Unico adottato da Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 come successivamente modificati.

La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, varrà anche, in considerazione del regime di dematerializzazione, quale istruzione irrevocabile, in quanto anche nell'interesse dei titolari di Azioni, conferita dal singolo titolare di Azioni all'Intermediario Incaricato o all'Intermediario Depositario presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati

ai fini dell'Offerta, presso gli Intermediari Depositari, a favore dell'Intermediario Incaricato.

Gli azionisti che hanno la disponibilità dei titoli e che intendono aderire all'Offerta potranno consegnare le Schede di Adesione e depositare i relativi titoli anche presso gli Intermediari Depositari a condizione che la consegna ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito dei titoli presso l'Intermediario Incaricato, entro e non oltre l'ultimo giorno di durata dell'Offerta. Gli Intermediari Depositari raccoglieranno le Schede di Adesione in qualità di mandatari dell'azionista aderente all'Offerta e ne verificheranno la regolarità. Il rischio della mancata consegna della Scheda di Adesione e delle Azioni da parte degli Intermediari Depositari all'Intermediario Incaricato entro il termine ultimo dell'Offerta è ad esclusivo carico degli azionisti che intendono aderire alla stessa.

I titolari di Azioni non dematerializzate che intendono aderire all'Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati azionari ad un Intermediario Depositario per la contestuale dematerializzazione (con accreditamento in un conto titoli intestato al soggetto aderente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario).

Le Azioni dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli di ogni genere e natura.

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni, mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato e all'eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e preparatorie al trasferimento delle Azioni all'Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo.

Le adesioni all'Offerta da parte di soggetti minori o di soggetti affidati a tutori o curatori effettuate da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, dovranno essere accompagnate dall'autorizzazione del giudice tutelare; in mancanza di tale autorizzazione tali adesioni saranno accettate con riserva e non saranno conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta ed il pagamento delle relative Azioni avverrà solo una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice tutelare.

Potranno essere portate in adesione all'Offerta solo Azioni che al momento dell'adesione risultino regolarmente iscritte e disponibili in un conto titoli intestato al

soggetto aderente all'Offerta acceso presso un intermediario che aderisce al sistema di gestione accentrata organizzato da Monte Titoli S.p.A..

In particolare, i titoli rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportati all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento, l'Offerente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Adesione. Tale facoltà potrà essere esercitata sino a tre giorni di borsa aperta prima dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione. Di tale proroga sarà data notizia con le modalità indicate dall'art. 37, comma 5, del Regolamento.

C.5. Comunicazioni relative all'andamento dell'Offerta

Durante il Periodo di Adesione, l'Intermediario Incaricato comunicherà giornalmente a Borsa Italiana – ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera C) del Regolamento – i dati relativi alle adesioni all'Offerta pervenute ed ai titoli complessivamente depositati.

Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati suddetti mediante apposito avviso.

C.6. Mercato sul quale è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano ed è rivolta indistintamente, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente, e, pertanto, non è stata e non sarà diffusa negli Stati Uniti d'America nonché in alcun altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ("Altri Paesi"), né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Ne consegue che copia del Documento di Offerta così come copia di qualsiasi diverso documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati o in qualsiasi modo trasmessi o comunque distribuiti negli o dagli Stati Uniti d'America e negli o dagli Altri Paesi. Chiunque riceva il presente Documento di Offerta (ivi inclusi in esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e *trustees*)

non potrà distribuirlo, inviarlo (anche a mezzo posta) negli o dagli Stati Uniti d'America e negli o dagli Altri Paesi, né utilizzare i servizi postali e gli altri mezzi di simile natura in relazione all'Offerta. Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve astenere dal distribuirli, inviarli o spedirli sia negli o dagli Stati Uniti d'America, sia negli o dagli Altri Paesi e si deve altresì astenere dall'utilizzare strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Stati Uniti d'America e degli Altri Paesi per qualsiasi fine collegato all'Offerta. Il Documento di Offerta non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Solo accettazioni dell'Offerta poste in essere in conformità alle limitazioni di cui sopra saranno accettate.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizione di natura legale o regolamentare. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima dell'adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi – se del caso – a propri consulenti.

**D) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE
POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ
FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA, E DI QUELLI POSSEDUTI
DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

D.1. Numero e categorie di strumenti finanziari posseduti

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, Impresa Pizzarotti detiene n. 24.298.352 Azioni dell'Emittente rappresentanti l'89,99% del capitale sociale, in piena proprietà e libera disponibilità, anche per quanto concerne il diritto di voto.

Sui modi e sui tempi di acquisto di tale partecipazione in Garboli da parte dell'Offerente, si rimanda alla successiva Sezione G paragrafo 1 nonché a quanto indicato nella Premessa.

**D.2. Eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno ovvero di
ulteriori impegni assunti in relazione agli strumenti finanziari oggetto
dell'Offerta**

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente non ha sottoscritto alcun contratto di riporto, né costituito diritti di usufrutto o di pegno sugli strumenti finanziari dell'Emittente.

E) CORRISPETTIVO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

E.1. Indicazione del corrispettivo

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta il Corrispettivo pari a Euro 2,309.

Trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria – promossa ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Testo Unico – il Corrispettivo pari a Euro 2,309 è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del Testo Unico, che prevede che l'Offerta sia promossa a un prezzo non inferiore alla media aritmetica tra (a) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e (b) quello più elevato pattuito nello stesso periodo di tempo dall'Offerente per acquisti di azioni ordinarie.

Il Corrispettivo è pertanto pari alla media aritmetica tra:

- a il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi delle azioni ordinarie Garboli registrato sul MTA, pari a Euro 2,231. Tale prezzo è stato calcolato nel periodo di tempo intercorso tra il 24 giugno 2004 e il 23 giugno 2005 (giorno antecedente l'Annuncio dell'Offerta); e
- b il prezzo più elevato pattuito dall'Offerente per gli acquisti di azioni ordinarie Garboli nello stesso periodo di tempo, ossia il prezzo di Euro 2,387 per azione riconosciuto da Pizzarotti a Conicos Partecipazioni Generali per l'acquisto dell'89,99% del capitale di Garboli.

Il Corrispettivo, che sarà regolato interamente in contanti, si intende al netto di bolli, spese, compensi e commissioni, che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

E.2. Confronto del corrispettivo con indicatori finanziari aziendali relativi all'Emittente

La tabella seguente indica alcuni indicatori economico-patrimoniali dell'Emittente, sia in valore assoluto che per azione, relativi agli esercizi 2003 e 2004.

Dati in migliaia di Euro, eccetto i valori per azione indicati in Euro	31/12/2004	31/12/2003
Dividendi	-	-
<i>per azione</i>	-	-
Risultato economico ordinario (*)	(1.581)	(1.518)
<i>per azione</i>	(0,0586)	(0,0562)
Risultato netto	(1.987)	177
<i>per azione</i>	(0,0736)	0,0066
Cash Flow (**)	414	2.970
<i>per azione</i>	0,0153	0,1100
Patrimonio netto	32.142	34.128
<i>per azione</i>	1,1904	1,2640
N. azioni	27.000.000	27.000.000

Fonte: Dati di bilancio Garboli 2003 e 2004

(*) Risultato prima delle componenti straordinarie e al netto delle imposte pagate dalla Società. Le imposte si considerano interamente imputabili alla gestione ordinaria

(**) Risultato netto + ammortamenti

Di seguito vengono riportati i rapporti Price/Earnings, Price/Cash Flow e Price/Mezzi Propri dell'Emittente, determinati sulla base del Corrispettivo, pari a Euro 2,309, e calcolati per gli esercizi 2003 e 2004.

	<i>Price/Earnings (*)</i>		<i>Price/Cash Flow(**)</i>		<i>Price/Mezzi Propri (***)</i>	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Garboli	<i>n/a</i>	<i>352,2x</i>	<i>150,6x</i>	<i>21,0x</i>	<i>1,9x</i>	<i>1,8x</i>

Fonte: Dati di bilancio Garboli 2003 e 2004

(*) Rapporto tra Corrispettivo e Risultato netto per azione

(**) Rapporto tra Corrispettivo e Cash Flow (Risultato netto + ammortamenti) per azione

(***) Rapporto tra Corrispettivo e Patrimonio netto per azione

Tali moltiplicatori sono stati raffrontati con moltiplicatori analoghi relativi ad un campione di società sia italiane sia europee quotate comparabili con l'Emittente.

Società	Paese	Price/Earnings (*)		Price/Cash Flow(**)		Price/Mezzi Propri (***)	
		2004	2003	2004	2003	2004	2003
Acciona	Spagna	21.4x	2.5x	11.4x	2.3x	1.7x	1.8x
ACS	Spagna	16.8x	33.7x	10.4x	18.4x	3.7x	4.3x
FCC	Spagna	15.4x	19.4x	9.5x	10.5x	2.9x	3.2x
Ferrovial	Spagna	12.7x	20.7x	8.7x	15.3x	3.1x	4.0x
OHL	Spagna	15.8x	18.7x	6.5x	8.4x	1.7x	1.8x
Vinci	Francia	15.0x	20.2x	7.5x	8.2x	3.5x	3.7x
Media società europee		16.2x	19.2x	9.0x	10.5x	2.8x	3.2x
<hr/>							
Astaldi	Italia	18.6x	22.9x	7.0x	7.5x	2.1x	2.3x
Impregilo	Italia	Neg.	22.4x	55.8x	6.8x	5.3x	3.5x
Media includendo società italiane		16.5x	20.1x	14.6x	9.7x	3.0x	3.1x
<hr/>							
Garboli ⁽¹⁾	Italia	<i>n/a</i>	352,2x	150,6x	21,0x	1,9x	1,8x

Fonte: Bloomberg, Reuters

(*) Rapporto tra prezzo medio di chiusura del periodo 24/05/05 – 23/06/05 e Risultato netto per azione

(**) Rapporto tra prezzo medio di chiusura del periodo 24/05/05 – 23/06/05 e Cash Flow (Risultato netto + ammortamenti) per azione

(***) Rapporto tra prezzo medio di chiusura del periodo 24/05/05 – 23/06/05 e Patrimonio netto per azione

⁽¹⁾ Multipli calcolati sul Corrispettivo

E.3. Media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'Offerta

Nella tabella seguente è riportata la media aritmetica mensile ponderata per i volumi giornalieri dei prezzi ufficiali registrati dall'azione Garboli nei 12 mesi antecedenti l'Annuncio dell'Offerta, ossia nel periodo compreso tra il 24 giugno 2004 e il 23 giugno 2005.

Intervallo di rilevazione	Valori scambiati medi giornalieri (unità)	Media aritmetica ponderata (Euro)
24-30 Giugno 2004	-	0.91
Luglio 2004	2.393	0.94
Agosto 2004	3.651	1.03
Settembre 2004	11.026	1.39
Ottobre 2004	386	1.33
Novembre 2004	2.249	1.44
Dicembre 2004	5.403	2.14
Gennaio 2005	24.206	3.49
Febbraio 2005	35.509	2.00
Marzo 2005	11.030	1.94
Aprile 2005	7.513	2.04
Maggio 2005	1.671	1.93
1-23 Giugno 2005	23.509	2.37
Ultimi 12 mesi	10.081	2.23

Fonte: Bloomberg

E.4. Valori attribuiti agli strumenti finanziari dell'Emittente in occasione di precedenti operazioni finanziarie

Per quanto a conoscenza dell'Offerente nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso non sono state effettuate operazioni finanziarie sugli strumenti finanziari dell'Emittente che abbiano comportato una valutazione delle azioni dell'Emittente.

E.5. Valori ai quali sono state effettuate negli ultimi due anni, da parte dell'Offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

Nel corso degli ultimi due anni non sono state effettuate operazioni di acquisto o di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta da parte dell'Offerente, né direttamente né indirettamente, ad eccezione dell'acquisto della Partecipazione.

F) DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

F.1. Data di pagamento del Corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo delle Azioni conferite in adesione all'Offerta ed acquistate avverrà in contanti il quinto giorno di borsa aperta dopo la chiusura del Periodo di Adesione e pertanto il 12 settembre 2005 ("**Data di Pagamento**"), fatta salva eventuale proroga del Periodo di Adesione della quale sarà data comunicazione nell'osservanza della normativa vigente.

In caso di proroga del Periodo di Adesione, la Data di Pagamento cadrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato, e sarà resa nota dall'Offerente nell'avviso relativo alla proroga del Periodo di Adesione che sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul quotidiano indicato alla successiva Sezione M.

Alla Data di Pagamento le Azioni conferite in adesione all'Offerta verranno trasferite in proprietà all'Offerente su un unico conto deposito presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Per tutto il periodo in cui le Azioni resteranno vincolate a servizio dell'Offerta e, quindi, fino alla Data di Pagamento, tutti i diritti pertinenti alle Azioni continueranno a fare capo ai loro titolari, ma gli aderenti all'Offerta non potranno cedere, in tutto o in parte, le Azioni, né potranno comunque effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto le Azioni.

Non sono applicabili interessi sul Corrispettivo.

F.2. Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in contanti ed avverrà secondo le modalità indicate nella Scheda di Adesione.

Il Corrispettivo sarà corrisposto in contanti dall'Offerente all'Intermediario Incaricato il quale, per il tramite degli Intermediari Depositari, provvederà a pagare i soggetti aderenti all'Offerta o i loro mandatari in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi soggetti aderenti all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui l'ammontare del Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che tali Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tale ammontare, ovvero ne ritardino il trasferimento, ai soggetti aderenti all'Offerta.

F.3. Garanzia di esatto adempimento

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Esborso Massimo, pari ad Euro 6.238.105,23, Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. ha concesso ad Impresa Pizzarotti una linea di credito per un ammontare complessivo fino all'ammontare dell'Esborso Massimo.

Tale linea di credito è di immediata liquidabilità, incondizionata ed irrevocabile.

G) MOTIVAZIONE DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

G.1. Presupposti giuridici dell'operazione

L'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1, del Testo Unico e delle disposizioni di attuazioni contenute nel Regolamento.

In data 24 giugno 2005 Impresa Pizzarotti e Conicos Partecipazioni Generali hanno stipulato il Contratto, con il quale Impresa Pizzarotti ha acquistato la Partecipazione. Il corrispettivo è stato pattuito in complessivi Euro 58.000.000,00 pari a Euro 2,387 per azione.

In data 24 giugno 2005 Impresa Pizzarotti ha formalizzato il trasferimento della Partecipazione, procedendo al pagamento di un importo pari ad Euro 30.000.000,00; il Contratto prevedeva che il restante importo di Euro 28.000.000,00 venisse corrisposto da Impresa Pizzarotti a Conicos Partecipazioni Generali entro il 15 settembre 2005 come segue: (i) da Impresa Pizzarotti direttamente a Conicos Partecipazioni Generali in caso di mancato esercizio dell'Opzione medesima; o (ii) da Impresa Pizzarotti, quale delegata al pagamento da parte di Conicos Partecipazioni Generali, a Garboli nel caso di esercizio dell'opzione medesima

In data 19 luglio 2005 l'Amministratore Delegato, Ing. Luca Sassi, ha esercitato nei confronti di Conicos Partecipazioni Generali l'Opzione Put avente ad oggetto la "branch libica" per l'importo, corrisposto in contanti, di Euro 28.000.000,00.

L'Offerente detiene alla data del Documento di Offerta n. 24.298.352 azioni dell'Emittente pari all'89,99% del capitale sociale.

G.2. Motivazioni e modalità di finanziamento dell'operazione

G.2.1. Motivazioni dell'operazione

L'operazione è finalizzata al rafforzamento di Garboli nel mercato delle costruzioni in particolare nella realizzazione di opere civili ed infrastrutturali anche attraverso le sinergie rivenienti dall'appartenenza al gruppo Pizzarotti.

Conseguentemente Impresa Pizzarotti e Garboli potranno godere, tra l'altro, di una posizione significativa nei lavori relativi all'Alta Capacità/Velocità e potranno

beneficiare di una massa critica tale da permettere una maggiore capacità di sviluppo della propria attività sia in Italia che all'estero.

G.2.2. Modalità di finanziamento

L'operazione verrà finanziata da Impresa Pizzarotti attraverso il ricorso a mezzi finanziari già disponibili.

Unicredit Banca di Impresa S.p.A. ha rilasciato la garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi di pagamento da parte di Impresa Pizzarotti conseguenti alla promozione dell'Offerta.

G.3. Programmi elaborati dall'Offerente relativi all'Emittente

G.3.1. Programmi relativi alla gestione dell'attività

L'acquisizione di Garboli rappresenta per Impresa Pizzarotti una importante fase di un processo di sviluppo dell'attività teso al consolidamento della posizione raggiunta nel settore delle costruzioni. L'ingresso di Garboli nella consolidata struttura organizzativa di Impresa Pizzarotti, potrà consentire uno scambio e condivisione di competenze e di *know how* in particolare nel settore dell'edilizia civile e delle opere infrastrutturali.

Alla luce dell'attuale situazione del mercato delle costruzioni, caratterizzata da una crescente competitività, l'ingresso di Garboli nel Gruppo, permetterà alla medesima di perseguire nel medio periodo i seguenti obiettivi:

- l'incremento dei volumi di attività in misura congruente con la propria struttura organizzativa;
- il miglioramento del margine di contribuzione dei lavori in corso;
- l'ottimizzazione dei costi generali;
- il miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria.

Il perseguimento dell'incremento dei volumi di attività e del miglioramento del margine di contribuzione sarà favorito dalle sinergie derivanti dal processo di integrazione organizzativa di Garboli e Impresa Pizzarotti. In virtù delle caratteristiche distintive di Impresa Pizzarotti, attiva nei principali settori del mercato delle costruzioni, Garboli potrà beneficiare della possibilità di una maggiore diversificazione produttiva, che potrebbe consentirle l'ampliamento dei volumi di attività e il miglioramento dei relativi margini di contribuzione. Questi ultimi

potranno beneficiare delle ulteriori sinergie significative che potranno essere realizzate nel settore dei servizi generali e dei servizi di supporto alla produzione, perseguendo l'obiettivo dell'ottimizzazione dei costi generali.

Il perseguimento dell'obiettivo del miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria di Garboli potrà essere favorito dagli effetti rivenienti dall'esercizio dell'Opzione Put avvenuto in data 19 luglio 2005 a seguito della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione all'Ing. Luca Sassi in data 8 luglio 2005. L'esercizio dell'Opzione Put è avvenuto per l'importo complessivo di Euro 28.000.000,00 corrisposto a Garboli medesima.

G.3.2. Investimenti da attuare e relative forme di finanziamento

Alla data del presente Documento di Offerta non sono previsti investimenti straordinari ma il mantenimento di quanto previsto a supporto delle commesse in essere ed in corso di avvio.

G.3.3. Ristrutturazioni o riorganizzazioni

Alla data del presente Documento di Offerta l'Offerente non è in grado di individuare specifiche ipotesi di ristrutturazioni e/o riorganizzazioni dell'Emittente, con particolare riferimento a, scissioni, conferimenti e/o cessioni di rami d'azienda. Allo stato non è prevista alcuna ipotesi di fusione tra l'Emittente e l'Offerente.

G.3.4. Previste modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione e dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione di Garboli alla data di pubblicazione del Documento di Offerta è composto da sette membri.

Nell'ambito del Contratto tra Conicos Partecipazioni Generali e Impresa Pizzarotti, avente ad oggetto la cessione delle azioni dell'Emittente, Conicos Partecipazioni Generali si è impegnata a far quanto possibile perché i membri del Consiglio di Amministrazione di Garboli rassegnino le proprie dimissioni.

In data 28 giugno 2005, tre membri del Consiglio di Amministrazione (Sig.ri Giorgio Vinai, Stefano Bongiovanni e Brunello Olivero) hanno rassegnato le proprie

dimissioni con effetto immediato ed il Consiglio di Amministrazione di Garboli ha sostituito mediante cooptazione i consiglieri dimissionari, nominando i Sig.ri Cavaliere del Lavoro Dottor Franco Nobili – Presidente, Ing. Luca Sassi – Amministratore Delegato e Dottor Mauro Pirondi.

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Garboli per il 10 agosto 2005, in prima convocazione e l'11 agosto 2005 in seconda convocazione, affinché questa deliberi, fra gli altri, la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e per deliberare su alcune proposte di modifica dello Statuto.

In particolare, le proposte di modifiche allo Statuto riguardano gli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 come meglio descritto nella Relazione degli Amministratori di Garboli allegata nella Sezione N – Appendici numero 2 al Documento di Offerta.

La documentazione relativa alle proposte di modifica allo Statuto è posta da Garboli a disposizione del pubblico nei quindici giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale dell'Emittente, nonché presso Borsa Italiana e sul sito internet www.garboli-conicos.com.

G.4. Modalità di ricostituzione del flottante

Come precisato nella Sezione Avvertenze, è obiettivo dell'Offerente che le azioni dell'Emittente rimangano quotate sul MTA. Nel caso in cui ad esito dell'Offerta – tenuto conto delle azioni possedute alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e delle azioni eventualmente acquistate successivamente a tale data, durante il Periodo di Adesione ma al di fuori dell'Offerta – l'Offerente venisse a detenere una percentuale superiore al 90%, ma inferiore al 98% del capitale sociale, l'Offerente dichiara sin d'ora che non intende promuovere una offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico, e provvederà, pertanto, a ripristinare entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Le modalità attraverso cui l'Offerente provvederà a ripristinare il flottante necessario ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni dipenderanno dall'evoluzione del progetto industriale di seguito delineato.

Il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

- (iii) riallocazione, mediante collocamento privato, di parte delle azioni Garboli detenute dall'Offerente alla data di conclusione dell'Offerta; e/o
- (iv) deliberazione ed esecuzione di un aumento del capitale sociale dell'Emittente, con parziale o totale esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del codice civile.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta – tenuto conto delle azioni possedute alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e delle azioni eventualmente acquistate successivamente a tale data, durante il Periodo di Adesione ma al di fuori dell'Offerta – l'Offerente venisse a detenere più del 98% delle azioni dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora che non intende avvalersi del diritto di acquisto, previsto dall'art. 111 del Testo Unico, delle residue azioni ordinarie dell'Emittente.

H) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

H.1. Eventuali accordi tra l'Offerente e gli azionisti o amministratori dell'Emittente

Non sussistono accordi tra Impresa Pizzarotti e gli azionisti o amministratori di Garboli che abbiano rilevanza in relazione all'Offerta.

H.2. Eventuali operazioni finanziarie e/o commerciali eseguite negli ultimi dodici mesi fra l'Offerente e l'Emittente

Nel corso dei dodici mesi precedenti la pubblicazione del Documento di Offerta non sono intercorse operazioni finanziarie e/o commerciali tra Impresa Pizzarotti e Garboli che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima.

H.3. Eventuali accordi tra l'Offerente e gli azionisti dell'Emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni

Non esistono accordi tra Impresa Pizzarotti e gli azionisti di Garboli concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni Garboli.

I) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

L'Offerente riconoscerà, all'Intermediario Incaricato, un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di commissioni per i servizi svolti dall'Intermediario Incaricato e dagli Intermediari Depositari comprensivo di ogni e qualsiasi corrispettivo di intermediazione.

L'Intermediario Incaricato corrisponderà a ciascun Intermediario Depositario una commissione pari allo 0,10 % del controvalore dei titoli presentati in OPA dal medesimo Intermediario e acquistati dagli Offerenti. Inoltre l'Intermediario Incaricato riconoscerà ad ogni Intermediario Depositario un diritto fisso pari a Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna regolare scheda di adesione presentata.

L) IPOTESI DI RIPARTO

Trattandosi di un'offerta obbligatoria sulla totalità delle azioni dell'Emittente, l'Offerta è ferma, incondizionata e non è prevista alcuna forma di riparto.

M) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

Il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione vengono messi a disposizione del pubblico mediante consegna all'Intermediario Incaricato, avente sede in Roma, via Veneto, 119, oltre che mediante deposito presso:

- (i) la sede di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari 6;
- (ii) la sede legale dell'Offerente in Noceto (PR), via Emilia 2, Frazione Ponte Taro;
- (iii) la sede amministrativa dell'Offerente in Parma, via A.M. Adorni, 1.

Il Documento di Offerta è altresì disponibile sul sito internet www.pizzarotti.it e sul sito www.garboli-conicos.com.

L'avviso contenente la comunicazione della decisione con la quale Consob ha consentito la pubblicazione del Documento d'Offerta, della sua consegna all'Intermediario Incaricato e degli elementi essenziali dell'Offerta è pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati".

N) APPENDICI

N.1. Comunicato dell'Emittente

Comunicato del Consiglio di Amministrazione di Garboli – Conicos S.p.A. Costruzioni Generali ai sensi dell'articolo 103, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e dell'articolo 39 del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche

Il Consiglio di Amministrazione di Garboli – Conicos S.p.A. Costruzioni Generali (nel seguito “**Garboli**” o l’“**Emittente**”), nella riunione tenutasi a Parma, presso gli uffici di Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (“**Impresa Pizzarotti**” o “**Offerente**”), in Via A.M. Adorni, 1, in data 29 luglio 2005, con l'intervento dei componenti del Consiglio di Amministrazione signori Franco Nobili, Luca Sassi, Valentino Simoncelli, Mauro Pironi e Paolo Sabatini, ha esaminato il comunicato diffuso in data 25 luglio 2005 (il “**Comunicato**”) da Impresa Pizzarotti ai sensi dell'art. 37, comma 5, Regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “**Regolamento**”), nonché la bozza di documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) depositata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) in pari data, ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico**”) e trasmessa anche all'Emittente, relativi all'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria promossa dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione e non già di proprietà dell'Offerente o dell'Emittente stesso (l’“**Offerta**”).

In esito a tale esame, il Consiglio di Amministrazione di Garboli ha approvato all'unanimità dei presenti il presente comunicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, 3° comma, del Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 2391, primo comma, c.c., i Consiglieri Franco Nobili, Luca Sassi e Mauro Pironi hanno dato notizia al Consiglio di Amministrazione che potrebbero avere un interesse proprio in relazione all'operazione oggetto della suddetta delibera in considerazione del rapporto attualmente in essere tra gli stessi e l'Offerente. In particolare:

Franco Nobili, presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, rende noto che attualmente riveste la carica di VicePresidente del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente.

Luca Sassi, Amministratore Delegato dell'Emittente, rende noto che attualmente riveste le cariche di VicePresidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente.

Mauro Pirondi, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, rende noto che attualmente riveste la funzione di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo dell'Offerente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito ogni più ampio potere, nessuno escluso, al Consigliere Mauro Pirondi al fine di trasmettere il presente comunicato alla CONSOB, con la facoltà di apportare allo stesso tutte le correzioni, modifiche e/o integrazioni necessarie e/o eventualmente richieste da CONSOB stessa ai sensi dell'articolo 39, 3° comma, del Regolamento.

* * * * *

Il Consiglio di Amministrazione di Garboli, convocato per gli adempimenti previsti dall'articolo 103, 3° comma, del Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento, ha proceduto ad un approfondito esame del Comunicato e del Documento di Offerta, i cui termini essenziali vengono qui di seguito sinteticamente riportati.

1. Presupposti giuridici dai quali discende l'obbligo per l'Offerente di promuovere l'Offerta

In data 24 giugno 2005 Impresa Pizzarotti e CON.I.COS Partecipazioni Generali S.p.A. ("**Conicos Partecipazioni Generali**") hanno stipulato un contratto di compravendita azionaria (il "**Contratto**"), con il quale Impresa Pizzarotti ha acquistato n. 24.298.352 azioni ordinarie di Garboli, rappresentative di una quota pari all'89,99% del capitale sociale (le "**Azioni Garboli**"). Il corrispettivo è stato pattuito in complessivi Euro 58.000.000,00 pari a Euro 2,387 per azione (il "**Prezzo di Acquisto**"). Tutto quanto precede l'("**Operazione**").

Il Contratto prevedeva, tra l'altro, un'opzione di vendita a favore di Garboli e nei confronti di Conicos Partecipazioni Generali avente ad oggetto il trasferimento del ramo di azienda di Garboli costituito dall'intera "*branch libica*" da esercitarsi entro il

15 settembre 2005 per un corrispettivo in denaro pari ad Euro 28.000.000,00 (“**Opzione Put**”).

In data 24 giugno 2005 Impresa Pizzarotti ha formalizzato il trasferimento da Conicos Partecipazioni Generali delle azioni Garboli di cui al punto precedente, procedendo al pagamento di un importo pari ad Euro 30.000.000,00; il Contratto prevedeva che il restante importo di Euro 28.000.000,00 venisse corrisposto da Impresa Pizzarotti a Conicos Partecipazioni Generali entro il 15 settembre 2005 come segue: (i) da Impresa Pizzarotti direttamente a Conicos Partecipazioni Generali in caso di mancato esercizio dell’Opzione Put o, (ii) da Impresa Pizzarotti, quale delegata al pagamento da parte di Conicos Partecipazioni Generali, a Garboli nel caso di esercizio dell’Opzione Put medesima.

Sempre in data 24 giugno 2005 Impresa Pizzarotti ha comunicato, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento, i termini dell’Operazione e il conseguente obbligo per l’Offerente di lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico.

Il Contratto prevede, tra l’altro, un’opzione di vendita a favore di Garboli nei confronti di Conicos Partecipazioni Generali avente ad oggetto il trasferimento del ramo di azienda di Garboli costituito dall’intera “branch libica” da esercitarsi da parte di Garboli entro il 15 settembre 2005 per un corrispettivo in denaro pari ad Euro 28.000.000,00 (“**Opzione Put**”). La “branch libica” è costituita dai cespiti, le attività, le passività ed i rapporti giuridici tutti, come indicato nella situazione ricognitiva allegata al Contratto medesimo.

In data 8 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione di Garboli ha conferito all’Amministratore Delegato Ing. Luca Sassi il mandato per esercitare nei confronti di Conicos Partecipazioni Generali l’Opzione Put come previsto nel Contratto.

In data 19 luglio 2005 l’Amministratore Delegato Ing. Luca Sassi ha esercitato nei confronti di Conicos Partecipazioni Generali l’Opzione Put avente ad oggetto la “branch libica” per l’importo, corrisposto in contanti, di Euro 28.000.000,00.

2. Termini essenziali dell’Offerta

Si precisano qui di seguito i termini essenziali dell’Offerta desunti dai diversi comunicati diramati

dall’Offerente e dal Documento d’Offerta.

- a. L’Offerente è una società di diritto italiano, avente sede a Noceto (PR), via Emilia, 2, Frazione Ponte Taro ed è iscritta al Registro delle Imprese di Parma, codice fiscale 01755470158, con capitale sociale pari a Euro 70.000.000,00,

interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 70.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Il capitale sociale di Impresa Pizzarotti è detenuto per quota pari al 92,13% del capitale sociale da Mipien S.p.A., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis, 3, per una quota pari al 5,81% direttamente dal Cavaliere del Lavoro dottor Paolo Pizzarotti che a sua volta detiene il 100% di Mipien S.p.A., e per una restante quota pari al 2,06% da Impresa Pizzarotti medesima.

- b. E' obiettivo dichiarato dall'Offerente che le azioni dell'Emittente rimangano quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"). Nel caso in cui ad esito dell'Offerta - tenuto conto delle azioni possedute alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e delle azioni eventualmente acquistate successivamente a tale data, ma al di fuori dell'Offerta - l'Offerente venisse a detenere una percentuale superiore al 90%, ma inferiore al 98% del capitale sociale, l'Offerente ha dichiarato sin d'ora che non intende promuovere una offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico, e provvederà, pertanto, a ripristinare entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
- c. Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta - tenuto conto delle azioni possedute alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e delle azioni eventualmente acquistate successivamente a tale data, ma al di fuori dell'Offerta - l'Offerente venisse a detenere più del 98% delle azioni dell'Emittente, l'Offerente ha dichiarato che non intende avvalersi del diritto di acquisto, previsto dall'Art. 111 del Testo Unico, delle residue azioni ordinarie dell'Emittente e provvederà, pertanto, a ripristinare entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
- d. L'Offerta ha per oggetto n. 2.701.648 azioni ordinarie Garboli, con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, pari al 10,01% del capitale sociale e rappresentanti l'intero capitale sociale dell'Emittente, sottoscritto e versato precedentemente alla data odierna con esclusione delle azioni Garboli detenute dall'Offerente.
- e. Il corrispettivo unitario offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è stato determinato in Euro 2,309 (il "**Corrispettivo Unitario**") e sarà interamente versato in contanti. In considerazione di quanto precede, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto della stessa, è pari ad Euro 6.238.105,23

(l'“**Esborso Massimo**”). Trattandosi di un'offerta obbligatoria ai sensi dell'art. 106, 1° comma, del Testo Unico, l'Offerente è giunto alla determinazione del Corrispettivo Unitario sulla base dei criteri indicati dall'art. 106, 2° comma, del Testo Unico.

- f. Secondo quanto comunicato dall'Offerente la copertura finanziaria dell'Offerta sarà sostenuta da Impresa Pizzarotti attraverso il ricorso a mezzi finanziari già disponibili. Unicredit Banca di Impresa S.p.A. ha rilasciato la garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi di pagamento da parte di Impresa Pizzarotti conseguenti alla promozione dell'Offerta Pubblica di Acquisto sino all'Esborso Massimo.
- g. In quanto obbligatoria e totalitaria, l'Offerta non è soggetta a condizioni di efficacia, non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato al Paragrafo C.6 del Documento di Offerta, a tutti gli azionisti di Garboli, indistintamente ed a parità di condizioni.

3. Motivazioni industriali dell'Operazione

Di seguito vengono riportate le motivazioni industriali che l'Offerente ha illustrato nel Documento di Offerta.

L'operazione è finalizzata al rafforzamento di Garboli nel mercato delle costruzioni in particolare nella realizzazione di opere civili ed infrastrutturali anche attraverso le sinergie rivenienti dall'appartenenza al gruppo Pizzarotti.

Conseguentemente Impresa Pizzarotti e Garboli potranno godere, tra l'altro, di una posizione significativa nei lavori relativi all'Alta Capacità/Velocità e potranno beneficiare di una massa critica tale da permettere una maggiore capacità di sviluppo della propria attività sia in Italia che all'estero.

L'acquisizione di Garboli rappresenta per Impresa Pizzarotti una importante fase di un processo di sviluppo dell'attività teso al consolidamento della posizione raggiunta nel settore delle costruzioni. L'ingresso di Garboli nella consolidata struttura organizzativa di Impresa Pizzarotti, potrà consentire uno scambio e condivisione di competenze e di know how in particolare nel settore dell'edilizia civile e delle opere infrastrutturali.

Alla luce dell'attuale situazione del mercato delle costruzioni, caratterizzata da una crescente competitività, l'ingresso di Garboli nel Gruppo, permetterà alla medesima di perseguire nel medio periodo i seguenti obiettivi:

- l'incremento dei volumi di attività in misura congruente con la propria struttura organizzativa;
- il miglioramento del margine di contribuzione dei lavori in corso;
- l'ottimizzazione dei costi generali;
- il miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria.

Il perseguimento dell'incremento dei volumi di attività e del miglioramento del margine di contribuzione sarà favorito dalle sinergie derivanti dal processo di integrazione organizzativa di Garboli e Impresa Pizzarotti. In virtù delle caratteristiche distintive di Impresa Pizzarotti, attiva nei principali settori del mercato delle costruzioni, Garboli potrà beneficiare della possibilità di una maggiore diversificazione produttiva, che potrebbe consentirle l'ampliamento dei volumi di attività e il miglioramento dei relativi margini di contribuzione. Questi ultimi potranno beneficiare delle ulteriori sinergie significative che potranno essere realizzate nel settore dei servizi generali e dei servizi di supporto alla produzione, perseguendo l'obiettivo dell'ottimizzazione dei costi generali.

Il perseguimento dell'obiettivo del miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria di Garboli potrà essere favorito dagli effetti rivenienti dall'esercizio dell'Opzione Put avvenuto in data 19 luglio 2005 a seguito della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione all'Ing. Luca Sassi in data 8 luglio 2005. L'esercizio dell'Opzione Put è avvenuto per l'importo complessivo di Euro 28.000.000,00 corrisposto a Garboli medesima.

4. Corrispettivo offerto e valutazione del Consiglio di Amministrazione

Come già ricordato, il Corrispettivo Unitario offerto ammonta ad Euro 2,309 per ciascuna azione ordinaria Garboli portata in adesione all'Offerta e sarà corrisposto integralmente in denaro per un controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni oggetto della stessa, di Euro 6.238.105,23.

Trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria - promossa ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Testo Unico - il Corrispettivo Unitario è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del Testo Unico, che prevede che l'Offerta sia promossa a un prezzo non inferiore alla media aritmetica tra (A) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e (B) quello più elevato pattuito nello stesso periodo di tempo dall'Offerente per acquisti di azioni ordinarie.

Il Corrispettivo Unitario è pertanto pari alla media aritmetica tra:

- c il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi delle azioni ordinarie Garboli registrato sul MTA, pari a Euro 2,231. Tale prezzo è stato calcolato nel periodo di tempo intercorso tra il 24 giugno 2004 e il 23 giugno 2005 (giorno antecedente l'annuncio dell'Offerta); e
- d il prezzo più elevato pattuito dall'Offerente per acquisti di azioni ordinarie Garboli nello stesso periodo di tempo, ossia il prezzo di Euro 2,387 per azione riconosciuto da Impresa Pizzarotti a Conicos Partecipazioni Generali per l'acquisto dell'89,99% del capitale sociale di Garboli.

Garboli, al fine di poter meglio apprezzare l'Offerta, ha affidato a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il "**Consulente Incaricato**" o "**BNL**") il compito di fornire, in qualità di consulente indipendente, un'indicazione motivata circa la congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo Unitario offerto, al fine esclusivo della valutazione dell'Offerta stessa.

Si segnala che BNL e Impresa Pizzarotti intrattengono relazioni d'affari, quali ad esempio relazioni di natura creditizia, e che BNL, nell'Offerta, svolge, su incarico di Impresa Pizzarotti, il ruolo di Intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni.

Ai fini della propria analisi, il Consulente Incaricato ha applicato metodologie di valutazione largamente diffuse e utilizzate nella prassi italiana ed internazionale, basate sulle informazioni disponibili relative all'Emittente e su quelle pubblicamente ricavabili relative al settore di attività della stessa, tra le quali:

- il metodo dei multipli di mercato di società comparabili a Garboli;
- il metodo delle quotazioni di borsa, basato sull'analisi dei corsi azionari del titolo Garboli nei dodici mesi antecedenti l'annuncio della sottoscrizione del Contratto.

Per l'applicazione del metodo dei multipli di mercato è stato applicato il multiplo del margine operativo lordo (Ebitda).

Di seguito vengono elencate le società utilizzate per la comparazione:

Astaldi (Italia), Impregilo (Italia), Acciola (Spagna), ACS (Spagna), FCC (Spagna), Ferrovial (Spagna), OHL (Spagna), Vinci (Francia).

Non è stato invece applicato il metodo dei flussi prospettici di risultato, sia per quanto attiene la metodologia dei flussi di cassa attualizzati, sia relativamente al metodo

reddituale, in quanto Garboli non ha predisposto alcun piano economico, finanziario e patrimoniale prospettico.

Ad esito delle verifiche in esecuzione dell'incarico ricevuto, il Consulente Incaricato ha rimesso al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente una relazione nella quale conclude per la congruità, dal punto di vista prettamente finanziario, del Corrispettivo Unitario offerto dall'Offerente, senza, peraltro, fornire alcuna considerazione né valutazione degli altri elementi dell'Offerta.

Tenuto conto, da un lato, delle valutazioni sopra esposte circa le motivazioni industriali dell'Operazione illustrate dall'Offerente e, dall'altro, delle indicazioni del Consulente Incaricato, il Consiglio di Amministrazione di Garboli, nella riunione del 29 luglio 2005, all'unanimità ha deliberato di ritenere congruo il Corrispettivo Unitario offerto.

Nel merito dell'opportunità di aderire all'Offerta, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli azionisti sulla circostanza che, a seguito dell'Offerta medesima ove si verificassero i presupposti per un'offerta residuale, l'azione Garboli, nel periodo necessario alla ricostituzione del flottante ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico, sarà ancora meno liquida in ragione dell'ulteriore riduzione del flottante e, di conseguenza, i corsi dell'azione potrebbero essere significativamente influenzati anche da movimenti molto ridotti di azioni ordinarie Garboli.

5. Informazioni sugli organi sociali e su fatti di rilievo

Per quanto di conoscenza, l'Offerente non possiede, ad alcun titolo, alcuno strumento finanziario dell'Emittente, né direttamente né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate, ad eccezione delle Azioni Garboli.

L'Offerente non ha sottoscritto alcun contratto di riporto ovvero costituito diritti di usufrutto o di pegno sulle Azioni Garboli. Si precisa altresì che come riportato dagli Amministratori nella relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 ed approvato dall'Assemblea Ordinaria di Garboli in data 30 aprile 2005 non sono stati corrisposti compensi nell'esercizio 2004 ad Amministratori e Sindaci di Garboli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, diversi da quelli indicati negli allegati alla nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2004. Gli emolumenti per la carica di Consigliere sono stati deliberati dall'Assemblea Ordinaria di Garboli del 30 aprile 2004 e sino

all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 in complessivi Euro 160.000,00 annui, poi ripartiti in misura uguale, pari ad Euro 22.800,00, a ciascun Consigliere dal Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2004. Successivamente il Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2004 ha deliberato di attribuire al Presidente Giorgio Vinai ed al Consigliere delegato Stefano Bongiovanni un ulteriore compenso di Euro 100.000,00 annuo ciascuno.

Il dettaglio degli emolumenti maturati *pro quota* dagli amministratori e dai sindaci dell'Emittente nel periodo 1 gennaio 2005 – 31 luglio 2005 è riportato nella tabella che segue, redatta secondo i medesimi criteri illustrati nella nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 ; si segnala che nessun compenso è stato percepito al 31 luglio 2005.

(i) Consiglio di Amministrazione

Compensi						
Soggetto	Descrizione della carica	della Data della nomina e scadenza della nomina	Emolumenti per la carica	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
Vinai Giorgio	Presidente CdA	Dal 30/04/2005 al 28/06/2005	11.181,00			49.041,00
						<i>pro quota</i> dell'anno
Bongiovanni Stefano	Consigliere Delegato	Dal 30/04/2005 al 28/06/2005	11.181,00			49.041,00
						<i>pro quota</i> dell'anno
Olivero Brunello	Consigliere	Dal 30/04/2005 al 28/06/2005	11.181,00			0
						<i>pro quota</i> dell'anno
Nobili Franco (a)	Presidente Cda	Dal 28/06/2005 fino alla prossima assemblea	0			0
Sassi Luca (a)	Consigliere		0			0

	Delegato		
	Dal 28/06/2005 fino		
	alla prossima		
	assemblea		
Nocella Andrea	Consigliere	13.213,00	0
	Dal 30/04/2005 al	<i>pro quota</i>	
	31/12/2006	dell'anno	
Pirondi	Consigliere	0	0
Mauro(a)	Dal 28/06/2005 fino		
	alla prossima		
	assemblea		
Sabatini Paolo	Consigliere	13.213,00	0
	Dal 30/04/2005 al	<i>pro quota</i>	
	31/12/2006	dell'anno	
Simoncelli	Consigliere	13.213,00	0
Valentino	Dal 30/04/2005 al	<i>pro quota</i>	
	31/12/2006	dell'anno	
Vinai Nicola	Consigliere	13.213,00	0
	Dal 30/04/2005 al	<i>pro quota</i>	
	31/12/2006	dell'anno	

(a) Consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 28 giugno 2005

(ii) Collegio Sindacale

Compensi						
(valori in migliaia di Euro)						
Soggetto	Descrizione della carica	Data della nomina e scadenza della nomina	Emolumenti per carica	Benefici la non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi
Liuni Leonida	Presidente	del	13.068,00			

	Collegio Sindacale	<i>pro quota</i>	
	dal 29/4/2003	al	dell'anno
	31/12/2005		
Bompani Aldo	Sindaco	Effettivo	9.584,00
	dal 29/4/2003	al	<i>pro quota</i>
	31/12/2005		dell'anno
Forni Giorgio	Sindaco	Effettivo	9.584,00
	dal 29/4/2003	al	<i>pro quota</i>
	31/12/2005		dell'anno
Caviglioli Marco	Sindaco	Supplente	0
	dal 29/4/2003	al	
	31/12/2005		
Destriere Caterina	Sindaco	Supplente	0
	dal 29/4/2003	al	
	31/12/2005		

In data 28 giugno 2005, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Garboli per il 10 agosto 2005 in prima convocazione e l'11 agosto 2005 in seconda convocazione, per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e per deliberare sulla modifica della denominazione sociale ed alcune proposte di modifica minori dello Statuto così come indicato nel Paragrafo N – numero 1– Appendici del Documento di Offerta.

In conformità all'articolo 39 del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione inoltre informa che:

- a. non ritiene di procedere alla convocazione di un'assemblea avente ad oggetto l'autorizzazione al compimento di atti o operazioni per contrastare l'Offerta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo Unico;
- b. Garboli né alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possiede azioni proprie o azioni dell'Offerente, né ha proceduto all'acquisto e all'alienazione di tali azioni nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 e la data odierna;
- c. in data 28 giugno 2005 i signori Giorgio Vinai, Stefano Bongiovanni e Brunello Oliviero, in ottemperanza a quanto previsto nel Contratto, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione di Garboli e il

Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla loro sostituzione cooptando, con l'approvazione del collegio sindacale, i signori Franco Nobili, Luca Sassi e Mauro Pirondi;

- d. Non esistono patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico tra gli azionisti Garboli.

Salvo quanto detto con riferimento alla cessione del ramo di azienda relativo alla "*branch libica*", non si sono verificati ulteriori fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio e nell'ultima situazione infrannuale pubblicata (31 marzo 2005).

Ove fatti di rilievo (ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento) si dovessero verificare successivamente alla data del presente comunicato, ne verrà dato aggiornamento tramite apposito comunicato.

Parma, 28 luglio 2005

N. 2 Relazione degli amministratori



Assemblea Ordinaria

10 Agosto 2005 prima convocazione

11 Agosto 2005 seconda convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto

del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 Novembre 1998 e della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

GARBOLI-CONICOS S.p.A. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI

Sede in Mondovì – Corso Milano 1

Capitale Sociale Euro 14.040.000 i.v.

C. F. e registro imprese di Cuneo 00435770581

Assemblea Ordinaria del 10 - 11 Agosto 2005

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto dell'ordine del giorno:

“Nomina consiglieri di amministrazione.”

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente punto:

Nomina consiglieri di amministrazione.

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2005, sono state presentate le dimissioni da parte dei Consiglieri Sigg. Geom. Giorgio Vinai e Ing Stefano Bongiovanni, a causa dell'intervenuto passaggio di partecipazione azionaria che ha comportato il cambiamento dell'azionista di maggioranza, e l'Avv Brunello Olivero per motivazioni personali. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha cooptato i Sigg. Cavaliere del Lavoro Franco Nobili, Ing Luca Sassi ed il Dott Mauro Pironi in sostituzione dei consiglieri dimissionari.

Vi informiamo inoltre che a seguito del recente cambio della compagine azionaria, la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare ha preannunciato la propria intenzione a rassegnare il proprio mandato, come avviene normalmente in tali casi, al fine di lasciare ampia libertà di nomina al nuovo azionista di riferimento.

Vi ricordiamo altresì che lo statuto sociale vigente all'articolo 13 prevede che il Consiglio sia composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

Siete pertanto invitati a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominare gli amministratori, stabilire il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione ed autorizzare gli amministratori, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2390 c.c., ad assumere incarichi in aziende concorrenti.

Qualora non venisse dato concreto seguito a quanto informalmente preannunciato, l'Assemblea dovrebbe comunque esprimersi sulla nomina degli Amministratori recentemente cooptati dal Consiglio di Amministrazione.

per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

La presente relazione è stata inviata a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea degli azionisti. Inoltre detta relazione sarà disponibile sul sito della Società www.garboli-conicos.com nella sezione Profilo – Dati Finanziari – Documenti.

Assemblea Straordinaria

10 Agosto 2005 prima convocazione

11 Agosto 2005 seconda convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 Novembre 1998 e della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

GARBOLI-CONICOS S.p.A. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI

Sede in Mondovì – Corso Milano 1

Capitale Sociale Euro 14.040.000 i.v.

C. F. e registro imprese di Cuneo 00435770581

Assemblea Straordinaria del 10 – 11 Agosto 2005

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto dell'ordine del giorno: ” “Modifica denominazione sociale e modifiche statutarie”

Signori Azionisti,
siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente punto:
Modifica denominazione sociale e modifiche statutarie

A riguardo della modifica della denominazione sociale si rende opportuno, data la modifica della compagine sociale, togliere il riferimento CONICOS in quanto, come ben ricorderete, la società era controllata da CON.I.COS Partecipazioni Generali SpA. Fra l'altro tale evenienza fa parte degli accordi tra l'acquirente ed il venditore. Vi proponiamo pertanto di modificare la denominazione sociale così come prevista dall'articolo 1 dello statuto vigente che cita:

Vecchio testo

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione di “GARBOLICONICOS S.p.A. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI”
Nella seguente maniera:

Nuovo testo

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione di “GARBOLI S.p.A.”

Si desidera ricordare che con l'entrata in vigore (1 Gennaio 2004) della Riforma Societaria (Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2004 n. 37 in vigore dal 29 febbraio 2004, è stata riformata, in modo organico, la disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366) la Società aveva già provveduto all'assemblea del 30 Aprile 2004 a modificare lo statuto per adeguarlo ai dettami della riforma così come previsto dai sopracitati Decreti Legislativi. Successivamente, in data 30 dicembre 2004, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, il Decreto Legislativo n. 310 del 28 Dicembre 2004 recante “integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”.

Il Consiglio di amministrazione ha pertanto valutato l'opportunità di rivisitare nuovamente lo statuto sociale in base alla modifica della normativa intervenuta con il sopracitato decreto di fine 2004 anche in funzione del consolidarsi di alcuni orientamenti interpretativi della nuova disciplina del diritto societario e di proporre le

modifiche statutarie in occasione dell'assemblea straordinaria convocata per la modifica della denominazione sociale.

Vengono pertanto proposte le modifiche, oltre all'articolo 1 come sopra proposto, anche agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto sociale.

Viene di seguito indicato il vecchio testo e il testo così come proposto con evidenziato in grassetto le modifiche o le aggiunte. Alla fine viene riprodotto il testo dello statuto vigente con a fronte il nuovo testo proposto, per un facile raffronto, e dopo la proposta di delibera l'intero statuto con già inserite le modifiche proposte.

Vecchio testo

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 14.040.000 rappresentato da n. azioni ordinarie 27.000.000 del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche a mezzo di conferimenti di beni in natura, salvo il rispetto delle disposizioni di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi, nel rispetto del D.Lgs. 58/98 e smi.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Nuovo testo

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 14.040.000 rappresentato da n. azioni ordinarie 27.000.000 del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche a mezzo di conferimenti di beni in natura, **nel rispetto della normativa vigente**

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi, nel rispetto **della normativa vigente**

Vecchio testo

Articolo 7

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.

E' comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, n. 1 del codice civile, da società con azioni quotate devono essere effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato, secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Il comma 7 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata. I commi 7 e 8 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.

Nuovo testo

Articolo 7

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Vecchio testo

Articolo 8

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in particolare, la necessità di conoscere preventivamente le risultanze dei bilanci delle società nelle quali si abbiano partecipazioni. In questo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Milano e Finanza nei termini previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Nuovo testo

Articolo 8

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria può venire convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Milano e Finanza nei termini previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Vecchio testo

Articolo 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Nuovo testo

Articolo 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche tramite delegati, di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.

Vecchio testo

Articolo 10

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea al deposito delle azioni relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Non è comunque necessario il preventivo deposito delle certificazioni nel caso di assemblea totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega viene conferita per la singola assemblea e ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Nuovo testo

Articolo 10

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno due giorni, **non festivi**, prima di quello fissato per l'assemblea al deposito delle azioni relativa certificazione presso la sede sociale o le banche **eventualmente** indicate nell'avviso di convocazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega viene conferita per la singola assemblea e ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Vecchio testo

Articolo 11

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Qualora i Soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, l'Assemblea Straordinaria può essere nuovamente convocata entro trenta giorni; la stessa delibera con almeno un quinto del capitale sociale e il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Nuovo testo

Articolo 11

L'assemblea è costituita validamente in sede ordinaria con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Salvo diverse disposizioni di legge, l'assemblea straordinaria, in prima, in seconda o terza convocazione, si costituisce con la presenza, rispettivamente, di tanti soci che rappresentino più della metà, del terzo o del quinto del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci rappresentati in assemblea.

Vecchio testo

Articolo 13

La società sarà amministrata

a) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ.

Nuovo testo

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 3 a 11.

Vecchio testo

Articolo 14

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi e ammessa la rieleggibilità.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Nuovo testo

Articolo 14

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina, ne determina il numero e la durata. Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, prima della scadenza del termine, si provvede a norma di legge.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà **al Presidente del Consiglio di amministrazione così decaduto** provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Vecchio testo

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche uno o due vicepresidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo;

b) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta

elettronica) almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea;

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale dalla società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.

Qualora il Consiglio non esaurisca i suoi lavori in una sola adunanza, il giorno della nuova adunanza è comunicato da chi presiede verbalmente ai presenti e con comunicazione scritta agli assenti senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma lettera b).

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Nuovo testo

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche uno o due vicepresidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento,

può nominare un segretario scelto anche tra le persone estranee al consiglio stesso;

b) viene convocato dal Presidente **tramite comunicazione scritta da inviarsi, con qualunque mezzo idoneo, ivi compresi, in particolare, posta elettronica o fax o telegramma, da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno;**

c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea;

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasioni delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo, ovvero direttamente, in forma anche verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto dell'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni al Presidente, ad Amministratori o ad un Comitato Esecutivo, stabilendo i compiti, i poteri e gli emolumenti relativi. Se è nominato un comitato esecutivo, si applicano ad esso le norme per il funzionamento del Consiglio.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Vecchio testo

Articolo 16

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 15 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Nuovo testo

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ritenuti idonei e opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che le norme vigenti tassativamente riservano all'assemblea.

Vecchio testo

Articolo 17

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.

Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Nuovo testo

Articolo 17

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.

Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Vecchio testo

Articolo 18

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti rieleggibili, eletti dall'assemblea ordinaria degli azionisti, la quale ne determina anche l'emolumento.

La procedura adottata dall'assemblea degli azionisti per la nomina del Collegio Sindacale dovrà assicurare che un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente vengano nominati dalla stessa su designazione della minoranza. A tale fine si procederà come segue:

a) cinque giorni prima dell'assemblea di prima convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate presso la sede legale della società liste composte da due sezioni, una prima per la nomina dei sindaci effettivi ed una seconda per la nomina dei sindaci supplenti.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate dovrà essere riportato il curriculum professionale dei soggetti designati nonché dichiarazioni rilasciate dai singoli candidati attestanti, sotto la loro esclusiva responsabilità, l'accettazione della propria eventuale nomina, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge;

b) hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti al libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione purché da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il tre per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso contrario non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste ove lo stesso sia presente;

c) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista;

d) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare;

e) la presidenza del Collegio sindacale spetterà al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità fra due o più liste si applicherà il comma precedente. In caso di presentazione di una unica lista risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati e Sindaci supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima. Qualora non sia presentata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina di tutti i sindaci a maggioranza relativa.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

I Sindaci effettivi, pena la decadenza immediata dall'incarico, non potranno ricoprire più di cinque analoghi incarichi in altre società quotate nei mercati regolamentati italiani.

In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco uscente. Nel caso di cessazione del Presidente subentra nella carica l'altro sindaco effettivo eletto nella stessa lista.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nuovo testo

Articolo 18

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Le attribuzioni, i doveri e la durata, sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti - iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - che da soli o insieme ad altri azionisti, anch'essi iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi, rappresentino almeno il 3% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono gli incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci sono tratti da tale lista, sempre che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Ove non vengano presentate liste, l'assemblea nomina i sindaci a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nello assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale

a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto del principio di cui al terzo comma.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in tempo reale alla trattazione degli argomenti in discussione.

Verificandosi i requisiti di cui al comma precedente il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Vecchio testo

Articolo 21

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433-bis cod. civ.

Nuovo testo

Articolo 21

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;**
- il residuo agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea.**

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso in conformità alle disposizioni di legge.

Vecchio testo

Articolo 22

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di cui al precedente comma nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria, sempre con le maggioranze previste dalla legge, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di legge.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Nuovo testo

Articolo 22

In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Vecchio testo

Articolo 23

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria oppure dal Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.
Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile

Nuovo testo

Articolo 23

La società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.

Vecchio testo

Articolo 24

La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto disposto dal successivo art. 25

La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del capitale, all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.

Nuovo testo

Articolo 24

La Società, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente, può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Vecchio testo

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione può adottare, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.
 - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
 - il trasferimento della sede nel territorio nazionale
 - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio
 - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative
 - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
- Possono inoltre essere adottate dall'organo amministrativo le decisioni relative a:
- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui all' art. 2443 C.C.;
 - l'emissione di obbligazioni ordinarie ai sensi del precedente art. 23;
 - l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi del precedente art. 23;
 - l'emissione di strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 24.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto nonché le decisioni dell'organo amministrativo sulle materie di cui al precedente capoverso, debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Nuovo testo

Articolo 25

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quale richiamato per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme. L'attribuzione all'organo amministrativo delle predette materie di cui all'art 2365 2° comma cod. civ. non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Si riporta di seguito lo statuto vigente con a fronte lo statuto con le modifiche proposte

GARBOLI-CONICOS S.p.A. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI	
Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica	
Testo in vigore	Testo con modifiche proposte
STATUTO	STATUTO
TITOLO I	TITOLO I
DENOMINAZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA	DENOMINAZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA
<p>Articolo 1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione di "GARBOLI-CONICOS S.p.A. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI".</p>	<p>Articolo 1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione di "GARBOLI S.p.A".</p>
<p>Articolo 2 La società ha per oggetto l'attività di qualunque industria e commercio comunque relativi ad ogni genere di costruzioni. Rientrano quindi nello scopo della società: curare, così per conto proprio come per conto di terzi, privati ed enti pubblici, così come in economia come in appalto od a regia, la progettazione, la direzione, l'esecuzione di costruzioni civili, industriali, militari, sacre, pubbliche, edilizie, stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, fluviali, minerarie, agricole e di ogni altro tipo, anche fuori d'Italia; acquistare ed alienare costruzioni, beni mobili ed immobili, diritti reali e personali, comunque ad esse pertinenti;</p>	<p>Articolo 2 La società ha per oggetto l'attività di qualunque industria e commercio comunque relativi ad ogni genere di costruzioni. Rientrano quindi nello scopo della società: curare, così per conto proprio come per conto di terzi, privati ed enti pubblici, così come in economia come in appalto od a regia, la progettazione, la direzione, l'esecuzione di costruzioni civili, industriali, militari, sacre, pubbliche, edilizie, stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, fluviali, minerarie, agricole e di ogni altro tipo, anche fuori d'Italia; acquistare ed alienare costruzioni, beni mobili ed immobili, diritti reali e personali, comunque ad esse pertinenti;</p>

<p>compiere operazioni finanziarie, stipulare contratti di scambio, associativi di partecipazione e compiere in genere ogni altro atto relativo allo svolgimento della sua attività.</p> <p>Rientrano comunque nell'oggetto sociale tutte le categorie di lavori, nessuna esclusa, classificate nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962 n. 57 sull'Albo Nazionale dei Costruttori, con le sue modificazioni risultanti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982 e con ogni altra sua eventuale modificazione futura, che si intenderà automaticamente inserita in questo statuto.</p> <p>La società potrà inoltre acquistare titoli di Stato e di Enti pubblici, obbligazioni ed azioni, amministrarli e disporre, acquistare gestire, alienare partecipazioni ed interessenze in imprese, consorzi ed affari attinenti ai propri scopi, prestare fidejussioni ed altre garanzie personali e reali.</p> <p>La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere,</p>	<p>compiere operazioni finanziarie, stipulare contratti di scambio, associativi di partecipazione e compiere in genere ogni altro atto relativo allo svolgimento della sua attività.</p> <p>Rientrano comunque nell'oggetto sociale tutte le categorie di lavori, nessuna esclusa, classificate nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962 n. 57 sull'Albo Nazionale dei Costruttori, con le sue modificazioni risultanti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982 e con ogni altra sua eventuale modificazione futura, che si intenderà automaticamente inserita in questo statuto.</p> <p>La società potrà inoltre acquistare titoli di Stato e di Enti pubblici, obbligazioni ed azioni, amministrarli e disporre, acquistare gestire, alienare partecipazioni ed interessenze in imprese, consorzi ed affari attinenti ai propri scopi, prestare fidejussioni ed altre garanzie personali e reali.</p> <p>La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere,</p>
---	---

solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.	solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.
<p>Articolo 3</p> <p>La sede della Società è in Mondovì, agli indirizzi risultanti dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.</p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)</p> <p>Il domicilio legale degli azionisti per ciò che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.</p>	<p>Articolo 3</p> <p>La sede della Società è in Mondovì, agli indirizzi risultanti dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.</p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).</p> <p>Il domicilio legale degli azionisti per ciò che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.</p>
<p>Articolo 4</p> <p>La società avrà durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata dall'Assemblea escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>	<p>Articolo 4</p> <p>La società avrà durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata dall'Assemblea escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>
<p>TITOLO II</p> <p>CAPITALE</p>	<p>TITOLO II</p> <p>CAPITALE</p>
Articolo 5	Articolo 5

<p>Il capitale sociale è di Euro 14.040.000 rappresentato da n. azioni ordinarie 27.000.000 del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche a mezzo di conferimenti di beni in natura, salvo il rispetto delle disposizioni di legge.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi, nel rispetto del D.Lgs. 58/98 e smi.</p> <p>I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p> <p>In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 14.040.000 rappresentato da n. azioni ordinarie 27.000.000 del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche a mezzo di conferimenti di beni in natura, nel rispetto della normativa vigente</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi, nel rispetto della normativa vigente</p>
<p>Articolo 6</p> <p>Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p>
<p>TITOLO III</p>	<p>TITOLO III</p>

<p>di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata. I commi 7 e 8 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEE</p>
<p>Articolo 8 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in particolare, la necessità di conoscere preventivamente le risultanze dei bilanci delle società nelle quali si abbiano partecipazioni. In questo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè</p>	<p>Articolo 8 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria può venire convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.</p>

<p>in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.</p> <p>L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Milano e Finanza nei termini previsti dalla legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.</p> <p>In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi</p>	<p>L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Milano e Finanza nei termini previsti dalla legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p>
---	---

e di controllo non presenti.	
<p>Articolo 9</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p>L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p>Articolo 9</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p>L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche tramite delegati, di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.</p>
<p>Articolo 10</p> <p>Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea al deposito delle azioni relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Non è comunque necessario il preventivo deposito delle certificazioni nel caso di assemblea totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere</p>	<p>Articolo 10</p> <p>Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno due giorni, non festivi, prima di quello fissato per l'assemblea al deposito delle azioni relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.</p>

<p>Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. 	<p>Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
<p>Articolo 11 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.</p>	<p>Articolo 11 L'assemblea è costituita validamente in sede ordinaria con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la</p>

<p>L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.</p> <p>L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.</p> <p>L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.</p> <p>Qualora i Soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare</p>	<p>parte di capitale rappresentata.</p> <p>Salvo diverse disposizioni di legge, l'assemblea straordinaria, in prima, in seconda o terza convocazione, si costituisce con la presenza, rispettivamente, di tanti soci che rappresentino più della metà, del terzo o del quinto del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci rappresentati in assemblea.</p>
---	---

<p>costituzione, l'Assemblea Straordinaria può essere nuovamente convocata entro trenta giorni; la stessa delibera con almeno un quinto del capitale sociale e il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p>	
<p>Articolo 12 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.</p>	<p>Articolo 12 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Articolo 13 La società sarà amministrata a) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina. La nomina degli amministratori spetta</p>	<p>Articolo 13 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 3 a 11.</p>

<p>all'assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ.</p>	
<p>Articolo 14</p> <p>Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi è ammessa la rieleggibilità.</p> <p>Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>	<p>Articolo 14</p> <p>Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'assemblea, prima di procedere alla nomina, ne determina il numero e la durata.</p> <p>Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, prima della scadenza del termine, si provvede a norma di legge.</p> <p>Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà al Presidente del Consiglio di amministrazione così decaduto provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>
<p>Articolo 15</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche uno o due vicepresidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo;</p>	<p>Articolo 15</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche uno o due vicepresidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, può nominare un segretario scelto anche tra le persone estranee al consiglio stesso;</p>

<p>b) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;</p> <p>c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea;</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.</p> <p>E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>	<p>b) viene convocato dal Presidente tramite comunicazione scritta da inviarsi, con qualunque mezzo idoneo, ivi compresi, in particolare, posta elettronica o fax o telegramma, da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno;</p> <p>c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.</p> <p>E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i</p>
---	---

<p>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.</p> <p>Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>Il Consiglio riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale dalla società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.</p> <p>Qualora il Consiglio non esaurisca i suoi lavori in una sola adunanza, il giorno della nuova adunanza è comunicato da chi presiede verbalmente ai presenti e con comunicazione scritta agli assenti senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma lettera b).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381</p>	<p>risultati della votazione;</p> <p>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.</p> <p>Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasioni delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo, ovvero direttamente, in forma anche verbale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto dell'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni</p>
--	--

<p>c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p>	<p>al Presidente, ad Amministratori o ad un Comitato Esecutivo, stabilendo i compiti, i poteri e gli emolumenti relativi. Se è nominato un comitato esecutivo, si applicano ad esso le norme per il funzionamento del Consiglio.</p> <p>L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p>
<p>Articolo 16</p> <p>Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.</p> <p>La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 15 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.</p>	<p>Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ritenuti idonei e opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che le norme vigenti tassativamente riservano all'assemblea.</p>

<p>Articolo 17</p> <p>Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.</p> <p>Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale.</p> <p>All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.</p>	<p>Articolo 17</p> <p>Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.</p> <p>Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale.</p> <p>All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.</p> <p>L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>Articolo 18</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti rieleggibili, eletti dall'assemblea ordinaria</p>	<p>Articolo 18</p> <p>Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di</p>

<p>degli azionisti, la quale ne determina anche l'emolumento.</p> <p>La procedura adottata dall'assemblea degli azionisti per la nomina del Collegio Sindacale dovrà assicurare che un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente vengano nominati dalla stessa su designazione della minoranza. A tale fine si procederà come segue:</p> <p>a) cinque giorni prima dell'assemblea di prima convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate presso la sede legale della società liste composte da due sezioni, una prima per la nomina dei sindaci effettivi ed una seconda per la nomina dei sindaci supplenti.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In calce alle liste presentate dovrà essere riportato il curriculum professionale dei soggetti designati nonché dichiarazioni rilasciate dai singoli candidati attestanti, sotto la loro esclusiva responsabilità, l'accettazione della propria eventuale nomina, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge;</p> <p>b) hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti al libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione purché da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il tre per cento del</p>	<p>legge.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata, sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti - iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - che da soli o insieme ad altri azionisti, anch'essi iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi, rappresentino almeno il 3% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono gli incarichi di sindaco in altre cinque società quotate,</p>
---	---

<p>capitale sociale espresso in azioni ordinarie. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso contrario non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste ove lo stesso sia presente;</p> <p>c) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista;</p> <p>d) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare;</p> <p>e) la presidenza del Collegio sindacale spetterà al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità fra due o più liste si applicherà il comma precedente. In caso di presentazione di una unica lista risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati e Sindaci supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima. Qualora non sia presentata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina di tutti i sindaci a maggioranza relativa.</p>	<p>con esclusione delle società controllanti e controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;</p> <p>2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine</p>
---	--

<p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>I Sindaci effettivi, pena la decadenza immediata dall'incarico, non potranno ricoprire più di cinque analoghi incarichi in altre società quotate nei mercati regolamentati italiani.</p> <p>In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco uscente. Nel caso di cessazione del Presidente subentra nella carica l'altro sindaco effettivo eletto nella stessa lista.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p>	<p>progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci sono tratti da tale lista, sempre che ottenga la maggioranza relativa dei voti.</p> <p>Ove non vengano presentate liste, l'assemblea nomina i sindaci a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto del principio di cui al terzo comma.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro</p>
--	--

	<p>consentito di seguire la discussione in tempo reale alla trattazione degli argomenti in discussione.</p> <p>Verificandosi i requisiti di cui al comma precedente il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.</p>
<p>TITOLO VII</p> <p>CONTROLLO CONTABILE</p>	<p>TITOLO VII</p> <p>CONTROLLO CONTABILE</p>
<p>Articolo 19</p> <p>Il controllo contabile della società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nel registro dei Revisori Contabili.</p>	<p>Articolo 19</p> <p>Il controllo contabile della società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nel registro dei Revisori Contabili.</p>
<p>TITOLO VIII</p> <p>BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI</p>	<p>TITOLO VIII</p> <p>BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI</p>
<p>Articolo 20</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alla conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.</p>	<p>Articolo 20</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alla conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.</p>
<p>Articolo 21</p> <p>Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p>	<p>Articolo 21</p> <p>Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale; - il residuo agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

<p>la disposizione dell'art. 2489 c.c.</p> <p>La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di legge.</p> <p>Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.</p> <p>Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p> <p>Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p style="text-align: center;">OBBLIGAZIONI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p style="text-align: center;">OBBLIGAZIONI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI</p>
<p>Articolo 23</p> <p>L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria oppure dal Consiglio d'Amministrazione.</p> <p>L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della</p>	<p>Articolo 23</p> <p>La società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.</p>

<p>deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.</p> <p>Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile</p>	
<p>Articolo 24</p> <p>La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.</p> <p>L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto disposto dal successivo art. 25</p> <p>La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p> <p>La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.</p> <p>Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del capitale, all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della</p>	<p>Articolo 24</p> <p>La Società, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente, può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi.</p>

<p>Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.</p> <p>Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO XI</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XI</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>Articolo 25</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può adottare, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ. - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie - il trasferimento della sede nel territorio nazionale - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative - l' indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società <p>Possono inoltre essere adottate dall'organo amministrativo le decisione relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui all' art. 2443 C.C.; - l'emissione di obbligazioni ordinarie ai sensi del precedente art. 23; - l'emissione di obbligazioni convertibili 	<p>Articolo 25</p> <p>Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quale richiamato per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.</p> <p>L'attribuzione all'organo amministrativo delle predette materie di cui all'art 2365 2° comma cod. civ. non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>

<p>ai sensi del precedente art. 23;</p> <p>- l'emissione di strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 24.</p> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto nonché le decisioni dell'organo amministrativo sulle materie di cui al precedente capoverso, debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.</p>	
<p>Articolo 26</p> <p>Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.</p>	<p>Articolo 26</p> <p>Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.</p>

Signori Azionisti,

Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad assumere la seguente deliberazione:

“L’assemblea straordinaria degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera

- di modificare gli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto sociale nel testo riportato nella Relazione degli amministratori, redatta ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998;

- di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per adempiere ad ogni necessaria formalità affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese ed ottengano le approvazioni prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con facoltà di introdurre le modificazioni, integrazioni o soppressioni, di carattere non sostanziale, che risultassero necessarie in sede di iscrizione presso il Registro Imprese o comunque richieste dalle Autorità competenti.”.

per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Nuovo statuto che recepisce le modifiche proposte (colonna destra del confronto)

GARBOLI S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA

Articolo 1

E’ costituita una società per azioni sotto la denominazione di

“GARBOLI S.p.A”.

Articolo 2

La società ha per oggetto l'attività di qualunque industria e commercio comunque relativi ad ogni genere di costruzioni.

Rientrano quindi nello scopo della società: curare, così per conto proprio come per conto di terzi, privati ed enti pubblici, così come in economia come in appalto od a regia, la progettazione, la direzione, l'esecuzione di costruzioni civili, industriali, militari, sacre, pubbliche, edilizie, stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, fluviali, minerarie, agricole e di ogni altro tipo, anche fuori d'Italia; acquistare ed alienare costruzioni, beni mobili ed immobili, diritti reali e personali, comunque ad esse pertinenti; compiere operazioni finanziarie, stipulare contratti di scambio, associativi di partecipazione e compiere in genere ogni altro atto relativo allo svolgimento della sua attività.

Rientrano comunque nell'oggetto sociale tutte le categorie di lavori, nessuna esclusa, classificate nella tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962 n. 57 sull'Albo Nazionale dei Costruttori, con le sue modificazioni risultanti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982 e con ogni altra sua eventuale modificazione futura, che si intenderà automaticamente inserita in questo statuto.

La società potrà inoltre acquistare titoli di Stato e di Enti pubblici, obbligazioni ed azioni, amministrarli e disporne, acquistare gestire, alienare partecipazioni ed interessenze in imprese, consorzi ed affari attinenti ai propri scopi, prestare fidejussioni ed altre garanzie personali e reali.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

Articolo 3

La sede della Società è in Mondovì, agli indirizzi risultanti dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Il domicilio legale degli azionisti per ciò che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4

La società avrà durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata dall'Assemblea escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 14.040.000 rappresentato da n. azioni ordinarie 27.000.000 del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche a mezzo di conferimenti di beni in natura, nel rispetto della normativa vigente

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi, nel rispetto della normativa vigente

Articolo 6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO III

AZIONI-TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Articolo 7

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Articolo 8

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria può venire convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Milano e Finanza nei termini previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà

presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche tramite delegati, di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.

Articolo 10

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno due giorni, non festivi, prima di quello fissato per l'assemblea al deposito delle azioni relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega viene conferita per la singola assemblea e ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,

cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 11

L'assemblea è costituita validamente in sede ordinaria con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Salvo diverse disposizioni di legge, l'assemblea straordinaria, in prima, in seconda o terza convocazione, si costituisce con la presenza, rispettivamente, di tanti soci che rappresentino più della metà, del terzo o del quinto del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci rappresentati in assemblea.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 3 a 11.

Articolo 14

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina, ne determina il numero e la durata.

Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, prima della scadenza del termine, si provvede a norma di legge.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà al Presidente del Consiglio di amministrazione così decaduto provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche uno o due vicepresidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, può nominare un segretario scelto anche tra le persone estranee al consiglio stesso;
- b) viene convocato dal Presidente tramite comunicazione scritta da inviarsi, con qualunque mezzo idoneo, ivi compresi, in particolare,

posta elettronica o fax o telegramma, da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno;

c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasioni delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo, ovvero direttamente, in forma anche verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto dell'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni al Presidente, ad Amministratori o ad un Comitato Esecutivo, stabilendo i compiti, i poteri e gli emolumenti relativi. Se è nominato un comitato esecutivo, si applicano ad esso le norme per il funzionamento del Consiglio.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di

atti, determinandone i poteri.

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ritenuti idonei e opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che le norme vigenti tassativamente riservano all'assemblea.

Articolo 17

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.

Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita

polizza assicurativa.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 18

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Le attribuzioni, i doveri e la durata, sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti - iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - che da soli o insieme ad altri azionisti, anch'essi iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi, rappresentino almeno il 3% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono gli incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci sono tratti da tale lista, sempre che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Ove non vengano presentate liste, l'assemblea nomina i sindaci a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto del principio di cui al terzo comma.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in tempo reale alla trattazione degli argomenti in discussione.

Verificandosi i requisiti di cui al comma precedente il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 19

Il controllo contabile della società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nel registro dei Revisori Contabili.

TITOLO VIII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 20

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alla conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 21

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;

- il residuo agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso in conformità alle disposizioni di legge.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22

In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO X

OBBLIGAZIONI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Articolo 23

La società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.

Articolo 24

La Società, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente, può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quale richiamato per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

L'attribuzione all'organo amministrativo delle predette materie di cui all'art 2365 2° comma cod. civ. non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 26

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

La presente relazione è stata inviata a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea degli azionisti. Inoltre detta relazione sarà disponibile sul sito della Società www.garboli-conicos.com nella sezione Profilo – Dati Finanziari – Documenti.

O) DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI DETTI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede dell'Intermediario Incaricato, in Roma, via Veneto,119;
- (ii) la sede di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari 6;
- (iii) la sede legale dell'Offerente in Noceto (PR), via Emilia 2, Frazione Ponte Taro;
- (iv) la sede amministrativa dell'Offerente in Parma, via A.M. Adorni 1;
- (v) la sede legale dell'Emittente in Mondovì (CN), Corso Milano, 1.

(a) Documenti relativi all'Offerente:

Bilancio di consolidato al 31 dicembre 2004, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A..

(b) Documenti relativi all'Emittente:

- (i) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione da parte della società di revisione Bompani Audit S.r.l.;
- (ii) Relazione trimestrale sul primo trimestre, chiuso al 31 marzo 2005.


DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Documento di Offerta appartiene all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel presente Documento d'Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Bruno Melardi



Decreto Legislativo n. 196/2003

(omissis ...)

Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

(omissis ...)